

AURORA SAVELLI

**Un confronto politico tra Firenze e Siena:
la riforma delle magistrature senesi
in età leopoldina (1772-1786)**

A stampa in
"Ricerche storiche", XXV (1995), n. 1, pp. 61-109

Distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
<<http://www.storiadifirenze.org>>

UN CONFRONTO POLITICO TRA FIRENZE E SIENA:
LA RIFORMA DELLE MAGISTRATURE SENESI
IN ETA' LEOPOLDINA (1772-1786)

Ancora nella seconda metà del XVIII secolo lo Stato di Siena (o Stato Nuovo) conserva i tratti fondamentali costitutivi dell'autonomia sancita dalla *Reformatione* cosimiana¹: un ordinamento normativo a sé; la presenza di organi di governo, istanze giudiziarie e amministrative diverse da quelle del territorio fiorentino².

* Sulle fonti archivistiche citate siamo intervenuti limitando, secondo criteri moderni, l'uso delle maiuscole.

¹ *Reformatione del governo della Città e Stato di Siena formata per Sua Eccellenza Illustrissima il 1° febbraio 1560* (stile fiorentino) in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini* (d'ora in avanti solo: CANTINI), IV, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1802, pp. 117 sgg. Come ricordava Pompeo Neri nella *Relazione sul codice* (1747), i domini "che si sono per vari titoli acquistati dalla real casa dei Medici [...] hanno avuto i propri sovrani, e avevano e hanno ancora le loro leggi particolari, con cui si sono sempre governati; e l'essere riuniti sotto l'istessa sovranità non ha cagionato un'unione generale di questi territori sotto l'istessa legge e sotto l'istessa forma di governo, ma ha lasciato sussistere nelle magistrature e nelle leggi l'antica separazione [...]" (in appendice al volume di M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 319-320). Sulla politica di Cosimo I nei confronti dello Stato Nuovo si veda: E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo stato nel Ducato Mediceo*, in *I Medici e lo Stato senese 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Roma, De Luca Editore, 1980, pp. 49-62.

² E' di Danilo Marrara il merito di aver portato all'attenzione il problema dell'autonomia dello Stato di Siena all'interno di un Granducato di Toscana tradizionalmente visto come Stato regionale unitario: *L'autonomia dello Stato di Siena nell'età del principato mediceo*, in "Rassegna di politica e di storia", XI (1965), pp. 1-10.

L'unione dello Stato di Siena al Granduca è unione di tipo personale, che trova espressione nel privilegio-simbolo dell'autonomia senese: la facoltà della Balìa, l'organo di venti nobili che rappresentano il "Pubblico" senese, di inviare deputazioni al Sovrano, di avere in questi un referente diretto al di fuori del controllo del più alto organo di governo del Senese, costituito, dopo la morte nel 1731 dell'ultima Governatrice medicea Violante di Baviera, da una Consulta di tre Auditori³.

In un momento di forte contrasto con la Balìa, nella seconda metà degli anni Sessanta del Settecento, la Consulta di Siena ricordava come "il permettere di mandare Deputazioni a Firenze risusciterebbe gli abusi senza numero lesivi dell'autorità del Governo di Siena e di pregiudizio al Pubblico e al servizio di SAR", ben esprimendo il punto di vista governativo sul valore ideale e politico di tale prerogativa⁴.

La divisione dello Stato Nuovo in due Province (1765-1766), limiterà il territorio del Senese alla Provincia Superiore, ma non altererà l'assetto istituzionale dello Stato⁵.

³ Per un quadro approfondito della struttura del governo di Siena in età medicea rimandiamo a D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli Stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 89-254. Per le funzioni di controllo esercitate sulle comunità dello Stato Nuovo dalle due magistrature dei Regolatori e Quattro Conservatori, si veda, sempre di D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'unificazione d'Italia*, Siena, Meini, 1961, pp. 148-155 e 177-201. Della Consulta ecco il sintetico profilo tracciato da Pietro Leopoldo nelle sue relazioni: "La Consulta, che rappresenta il capo del governo e fu surrogata al governatore [...] è composta di un auditore generale, che è come capo, riceve i dispacci di Firenze, ha cura degli affari politici, fa la prima figura e corrisponde col governo; di un auditore fiscale che è giudice camerale ed ha sotto di sé tutti i dipartimenti di zienda ed amministrazione; del primo auditore di Ruota quanto al contenzioso; e di un segretario che fa solamente le spedizioni degli affari e di due cancellieri" (PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO-LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, III, *Stato Senese e Livorno*, Firenze, Olschki, 1974, pp. 212-213).

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in poi ASF), *Carte Gianni*, 22, ins. 474-475. La legittimità della facoltà della Balìa, ricordava Francesco Maria Gianni in una *Memoria per S.E. Neri*, traeva origine da un ordine ferdinando del 20 dicembre 1608, in base al quale "per qualunque cosa occorra nello Stato di Siena si faccia capo al Governatore [...] [ricorrendo] direttamente a SAR nei casi che occorresse dolersi del Governatore" (*ibidem*).

⁵ Al *Motuproprio per la separazione de' fondi delle comunità della Provincia Inferiore dalla Superiore del dì 10 novembre 1765*, seguirono, l'anno successivo, la *Legge con la quale si sottopone la Maremma senese immediatamente al Sovrano* e il *Motuproprio per il*

Fattori, oltre che giuridici, di natura politico-sociale configurano lo Stato di Siena quale realtà capace di resistere al completo assorbimento nella compagine del Granducato. La storiografia degli anni Settanta ha guardato all'oligarchia senese con particolare attenzione⁶: attenzione che, all'interno del dibattito europeo sul Seicento, sulla formazione e la continuità di potere dei patriziati, traeva origine dal modello che tale oligarchia sembrava rappresentare (di fronte ad altre forme di dominio patrizie) nell'attuazione del controllo delle cariche pubbliche (e della società nel suo insieme) e nel suo declino settecentesco. Il problema di una crisi dell'aristocrazia senese durante il XVIII secolo, attestata secondo Baker dai dati incontrovertibili di un crollo demografico che si accompagna ad una profonda crisi di valori, è lungi dall'essere risolto. Ricorderemo, a tal proposito, l'osservazione di Marrara circa la posizione "di primissimo rilievo" ed il valore "paradigmatico" che l'oligarchia senese riveste nella seconda metà del Settecento all'interno del Granducato, come gruppo di potere legittimato e rafforzato nella posizione di monopolio delle cariche dall'applicazione della legge sulla nobiltà del 1750⁷.

Occorre tener conto di questi diversi fattori, insieme giuridici e politico-sociali, nel prendere in esame il dibattito sulle riforme istituzio-

nuovo compartimento de' Tribunali di Giustizia per la Provincia Inferiore dello Stato di Siena del dì 10 dicembre 1766 (CANTINI, XXVIII, pp. 200-202, 213-215, 280-284). Sul ruolo svolto in tale vicenda da Pompeo Neri, e sulle diverse direttrici di questi provvedimenti, è di recente intervenuto V. BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, in *Pompeo Neri. Atti del Colloquio di Studi di Castelfiorentino (6-7 maggio 1788)*, a cura di A. Fratojanni e M. Verga, Firenze, tip. Baccini & Baldi, 1992, pp. 333-371.

⁶ G.R.F. BAKER, *Nobiltà in declino: il caso di Siena sotto i Medici e gli Asburgo-Lorena*, in "Rivista storica italiana", LXXXIV (1972), pp. 584-616 e D. MARRARA, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa, Pacini, 1976; sui quali si vedano le osservazioni di C. MOZZARELLI in *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in "Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento", II (1976), pp. 421-512: 433-435, 464-473.

⁷ *Riseduti e nobiltà*, cit., p. 60. Tale legge venne pubblicata nello Stato Nuovo il 7 ottobre 1750, ma solo per la parte riguardante "patrizi" e "nobili", ed escludendo quindi l'istituzione del rango dei "cittadini". Sulla genesi ed i contenuti del provvedimento si veda C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 324-332. Secondo Donati tale legge rappresentò un punto fermo "dal punto di vista delle vicende istituzionali e ideologiche della Toscana del secondo Settecento" (p. 331). Cfr. anche F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988, pp. 165-170; M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., pp. 257-272.

nali dello Stato Nuovo⁸. Il confronto in atto dai primi anni Settanta su questa materia coinvolge una pluralità di soggetti: il Granduca, gli organi di governo fiorentini, giudici del Senese, rappresentanti del ceto dirigente cittadino. Le carte d'archivio testimoniano fra Firenze e Siena un serrato dialogo, nel quale, per il diverso contesto politico in cui si dipana, è possibile riconoscere fasi distinte: la prima (1772-1773), legata all'esperienza politica (ancora da approfondire) dell'Auditore Generale dello Stato di Siena Stefano Bertolini; la seconda (1774-1777), al governorato di Francesco Siminetti, uomo più vicino alle direttive granducali e più idoneo, rispetto a Bertolini, a svolgere un'opera di mediazione tra le parti.

La questione degli *assessori*, del ruolo cioè da riconoscere agli esperti chiamati ad esprimersi nelle magistrature su questioni di natura giudiziaria, rappresenta un'interessante prospettiva per seguire l'evolversi del confronto. Oltre a giudici non senesi e dottori in legge - come il Giudice Ordinario in ambito civile, il Capitano di Giustizia nel criminale, i tre Auditori di Ruota (corte d'appello civile) - sono presenti infatti nello Stato di Siena numerose magistrature, per dettato statutario riservate all'aristocrazia cittadina, esercitanti anch'esse giurisdizione di prima e in alcuni casi di seconda istanza.

⁸ Su tale vicenda sia consentito rinviare al nostro lavoro di tesi di laurea: *Le riforme istituzionali dello Stato di Siena e Pompeo da Mulazzo Signorini. Note per una ricerca*, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1992-1993, relatore prof. V. Becagli. Circa le riforme giudiziarie nello Stato Nuovo segnaliamo due contributi offerti nell'ambito del convegno "La Leopoldina". *Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo* (Siena, dicembre 1986); *Leggi, magistrature, archivi*, a cura di S. Adorni Fineschi e C. Zarrilli, Milano, Giuffrè, 1990, dove vari autori hanno tracciato le linee di evoluzione di alcune magistrature senesi con giurisdizione criminale, ed il volume di F. COLAO, *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1989. L'attenzione di Colao, più che sugli aspetti politico-istituzionali del dibattito sulle riforme nello Stato di Siena, si concentra sul progressivo delinearci, sia attraverso la norma sia attraverso la pratica giudiziaria, della figura del giudice/funzionario, inserito in un sistema di amministrazione della giustizia razionalizzato e controllato dal Granduca. Questo è il tema di fondo anche di un precedente lavoro di COLAO: *Le riforme dell'"ordine giudiziario" dello Stato Nuovo*, in *La Toscana dei Lorena: riforme, territorio, società. Atti del Convegno di Studi. Grosseto 27-29 novembre 1987*, a cura di Z. Ciuffoletti e L. Rombai, Firenze, Olschki, pp. 251-277. Il fondo *Balia*, serie *Riforme*, conservato presso l'Archivio di Stato di Siena e utilizzato da Colao nei due contributi citati, in diversa prospettiva è stato alla base anche del presente lavoro.

Sulla riforma delle istituzioni a Siena interverrà anche il Consigliere di Stato Pompeo Neri, premendo affinché nelle magistrature senesi (così come era stato realizzato a Firenze e secondo i criteri seguiti dalla Giunta per la riforma dei Governi provinciali da Neri presieduta) venissero stabiliti giudici esperti e stabili. Questa proposta di Neri, sostenuta con forza anche dal Giudice Ordinario di Siena Pompeo da Mulazzo Signorini, andrà incontro ad una sconfitta: le leggi dell'ottobre 1777 infatti, pur apportando significative correzioni alla prassi vigente, confermeranno il valore *consultivo* del parere degli assessori, nonché (se rapportate alle leggi pubblicate lo stesso anno nello Stato Vecchio) la peculiarità del contesto senese. Solo nel 1783, facendosi incalzante il ritmo delle riforme e creandosi in una parte della società senese condizioni migliori per la loro adozione, la lotta politica sull'assessorato troverà esito, grazie ad un motuproprio granducale che stabilirà la natura *decisiva* del voto degli esperti legali.

Se, come ha osservato Bernardo Sordi, la legge istitutiva della Comunità di Siena (29 agosto 1786) dà prova della "storica effettività di un sistema patrizio di dominio, e di rappresentanza, che solo in parte la riforma [comunitativa] era riuscita a scalfire"⁹, non sembra un caso che proprio la Capitale dello Stato Nuovo costituisca l'ultimo anello del percorso iniziato nel 1772: non solo in quanto roccaforte nobiliare, ma anche per la posizione all'interno di una realtà territoriale che solo con la dominazione francese conoscerà l'unificazione amministrativa¹⁰.

La storia dei rapporti fra Stato Vecchio e Stato Nuovo, tra Firenze e Siena, ambedue centri politici, sembra sottrarsi all'utilizzazione di schemi interpretativi consolidati attorno alla dialettica accentramento/decentramento, al conflitto strutturale tra potere centrale e poteri locali, mentre il dibattito sulla riforma delle istituzioni senesi nel secondo Settecento, episodio non secondario nella storia della statalizzazione del Granducato, sospinge verso un ripensamento ed un appro-

⁹ B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 311.

¹⁰ Sulle iniziative della Giunta straordinaria di Toscana, istituita il 12 maggio 1808, si veda: G. PANSINI, *I mutamenti nell'amministrazione della Toscana durante la dominazione napoleonica*, in *La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di I. Tognarini, Napoli, Esi, 1985, pp. 553-579.

fondimento d'indagine dell'intera vicenda del Senese in età medico-lorenese¹¹.

1. *I difficili inizi (1772-1773)*

Quando nel luglio 1772 prendeva avvio, in seguito a lettera della Segreteria di Stato alla Consulta di Siena¹², il dibattito sulla riforma della giustizia senese, lo Stato Vecchio era già stato oggetto di un importante provvedimento, la *Legge con cui si stabilisce un nuovo regolamento dei tribunali del dì 30 Dicembre 1771*¹³, il cui schema ed il cui

¹¹ Due linee di ricerca, che hanno di recente conosciuto ampio sviluppo, appaiono particolarmente feconde anche per lo studio dello Stato di Siena: da una parte quella volta ad approfondire la pluralità di esperienze del Settecento riformatore, insieme ai termini della lotta politica sulle riforme; dall'altra la riflessione critica, portata avanti dagli storici del diritto, sulle modalità del processo di statalizzazione in Toscana. Sono esempi significativi della prima tendenza storiografica, rivolti soprattutto alla Reggenza lorenese: M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., e il già citato volume di atti del colloquio di studi di Castelfiorentino su Pompeo Neri (su ambedue si veda: S. LANDI, *Toscana e riforme. A proposito di alcune recenti pubblicazioni*, in "Società e Storia", n. 57, (1992), pp. 595-634: 613-617, 619-623. Per un approfondito esame della storiografia sul Settecento italiano, sulla necessità di guardare alle riforme in riferimento "alle ragioni della 'lotta politica' in seno alla classe politica", si veda l'ampio intervento di M. MIRRI, *Dalla storia dei "lumi" e delle "riforme" alla storia degli "antichi stati italiani"*, in *Pompeo Neri*, cit., pp. 401-532. Sulle modalità di costituzione dello Stato moderno in Toscana, e sui caratteri dell'amministrazione in antico regime, si vedano: B. SORDI, *L'amministrazione illuminata*, cit. e L. MANNORI, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Università degli Studi di Firenze, 1986. Comune a questi due autori, pur nella diversità dei temi trattati, è l'individuazione nel tardo Settecento di una fase decisiva nel percorso della statalizzazione: da un modello di Stato espressione di una società cetuale e di una struttura diffusa del potere (modello caratterizzato secondo Mannori "da un alto grado di coerenza interna e certo capace d'interpretare efficacemente la realtà istituzionale del suo tempo", p. I); al delinarsi di un centro giuridico e politico (non ancora lo Stato ottocentesco ma con caratteri che ne preannunciano in tal senso l'evoluzione) legato all'assunzione di nuove funzioni di controllo e responsabilità verso la società.

¹² ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (d'ora in poi ASS), *Balia*, 848, c. 160.

¹³ CANTINI, XXX, pp. 195-210, e *Bandi, e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, V-XXIII, Firenze, Stamperia granducale, 1771-1816 (d'ora in avanti solo *Bandi, e Ordini*), VI, n. XLI. La legge era suddivisa in cinque capitoli: *Del modo di eleggere i giudici dai Magistrati di Firenze, e della loro giurisdizione; Dei giudici delle seconde, e ulteriori istanze; Dei termini, ed istanze delle cause, e dell'ordine da tenersi nella spedizione delle medesime; Dei procuratori, e causidici; Delle tasse, e spese delle liti*. Su questa ri-

contenuto venivano indicati a modello anche per la riforma nello Stato Nuovo.

La legge del 1771 aveva disposto che per le magistrature fiorentine restasse abolito "l'uso di eleggere i giudici per via di liste", decretando che essi dovessero essere "invariabilmente necessarij in tutte le cause [...] tanto nella prima, che nelle ulteriori istanze"¹⁴. Alla competenza di "assessori, o residenti legali, o segretarj" delle magistrature (art.V e VII) venivano affidati i processi eccedenti l'importo di lire settanta e che comunque non rientravano nella "pettorale giurisdizione"; sia per i Conservatori di Legge (ridotti da otto a tre membri) sia per il Magistrato Supremo venivano stabiliti ambiti di "privativa giurisdizione"¹⁵, ad evitare, come recitava il proemio della legge, "lunghe ed inutili contese per l'incertezza dei giudici, e delle giurisdizioni". Mediante altri provvedimenti precedenti il *Nuovo regolamento dei tribunali* - la riforma dei Pupilli del 1767¹⁶, l'unione delle magistrature di Abbondanza e Grascia nel 1768¹⁷, la nascita nel 1769 della Camera delle Comunità e della Camera di Commercio nel febbraio 1770¹⁸ - tutte le magistrature di Firenze erano state oggetto di un intervento mirato ad una sensibile diminuzione degli organi unitamente ad una professionalizzazione della loro attività giudiziaria.

L'estensione del *Nuovo regolamento* a Siena si annunciava come un percorso irto di ostacoli. Gli Auditori della Ruota di quella città sostenevano infatti, nel loro intervento del settembre 1772, che per "introdurre *quanto è possibile* la tanto desiderabile uniformità di sistema fra le due curie fiorentina, e senese", sarebbe stato sufficiente limitare la riforma a tre oggetti: termini per le istanze, procuratori e spese per processi, escludendo tutto ciò che il *Nuovo regolamento* aveva in-

forma alcuni cenni si trovano in G. FLORE, *Sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in *Studi in memoria di A. Torrente*, Milano, Giuffrè, 1968, II, pp. 349 sgg. Più estesamente in un recente intervento di G. PANSINI, *Le cause delegate civili nel sistema giudiziario del principato mediceo*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 605-641: 631-632.

¹⁴ Legge con cui si stabilisce un nuovo regolamento dei tribunali, art. I.

¹⁵ *Ivi*, artt. IV, XIV, XVI. Sulla nuova composizione della Ruota ed il suo ambito di competenza si veda G. PANSINI, *Le cause delegate civili*, cit., p. 631.

¹⁶ *Bandi, e Ordini*, V, n. LXVII.

¹⁷ *Ivi*, n. CXXXII.

¹⁸ *Ivi*, n. CLXII e CLXXX.

vece previsto per la giurisdizione contenziosa quale ambito riservato agli esperti¹⁹.

A sostegno di questa posizione interveniva anche l'Auditore Generale dello Stato di Siena Stefano Bertolini²⁰, la cui tesi circa la necessità per il Senese di una versione ridotta della legge poggiava essenzialmente su due punti: esiguo numero delle magistrature senesi in rapporto alle fiorentine, e conseguente assenza di conflitti di giurisdizione; buon livello di preparazione dei componenti le magistrature, ciò che rendeva inutile l'istituzione di giudici esperti e stabili.

Il parere di Gregorio Rinieri, Auditore Fiscale e secondo membro di Consulta, poggiava su presupposti antitetici: Rinieri esprimeva la convinzione che il numero dei tribunali senesi fosse sproporzionato al giro degli affari e che occorresse collocarvi "soggetti capaci" e giudici stabili. Proponeva quindi al governo fiorentino di "riordinare, o rimontare, come è stato fatto in Firenze, il sistema della magistratura",

¹⁹ ASS, *Balia*, 848, c. 167.

²⁰ Su Stefano Bertolini (Auditore della Camera Granducale dal 1740 al 1756; Auditore della Religione di Santo Stefano e dello Studio pisano dal 1756 al 1760; dal 1760 al 1773 Auditore Generale dello Stato di Siena) si vedano i contributi di G. GIORGETTI, *Stefano Bertolini: l'attività e la cultura di un funzionario toscano del secolo XVIII (1711-1782)*, in "Archivio storico italiano", CIX (1951), pp. 84-120; e di M. MIRRI, *Profilo di Stefano Bertolini. Un ideale montesquieuiano a confronto col programma di riforme leopoldino*, in "Bollettino storico pisano", XXXIII-XXXV (1964-1966), pp. 433 sgg. Di grande interesse una relazione bertoliniana su Livorno, distesa in tempi diversi, analizzata da F. MINECCIA, *Economia e società a Livorno durante la guerra dei Sette Anni attraverso alcune annotazioni inedite di Stefano Bertolini*, in "Ricerche storiche", XIII (1983), pp. 205-232. Più recentemente A. CONTINI ha ricordato l'opposizione di Bertolini a Botta Adorno (il quale avallava, secondo Bertolini, il caos istituzionale del Granducato) ed i suoi contrasti con Pompeo Neri a proposito dello Studio pisano: *Pompeo Neri tra Firenze e Vienna (1757-1766)*, in *Pompeo Neri*, cit., pp. 239-331: 271, nota 88 e 275-278. Sulle posizioni dell'Auditore Generale in merito al risanamento della Maremma senese e alla sua separazione dallo Stato Nuovo (temi sui quali ancora una volta Bertolini si trovò nello schieramento opposto a Neri) si veda: D. BARSANTI, *Progetti di risanamento della Maremma senese*, in "Rassegna storica toscana", XXV (1979), pp. 25-57: 37-41. Un giudizio che spinge ad una ricostruzione complessiva, a tutt'oggi mancante, dell'attività di Bertolini nel Senese, è quello di R. PASTA, il quale intervenendo a proposito dell'opposizione bertoliniana all'attività dell'Accademia dei Fisiocritici, ha sottolineato come l'Auditore Generale di Siena avesse finito "per subordinare le possibilità di riscatto del paese al rispetto della funzione rappresentativa dell'aristocrazia tradizionale" (*Istituzionalizzazione della scienza e controllo del sapere: il contributo di Pompeo Neri alla rinascita dei Fisiocritici*, in *Pompeo Neri*, cit., pp. 217-238: 237-238).

senza escludere dall'intervento legislativo i "tribunali economici", oggetto a Firenze di leggi anteriori al 1771 ("cosa, che non essendo stata fatta in Siena, ha bisogno di esser sistemata")²¹.

L'opposta visione che i ministri del governo di Siena esprimevano sull'assetto delle istituzioni cittadine, merita qualche riflessione. Comprova anzitutto quanto testimonianze coeve riferiscono circa i contrasti interni alla Consulta, motivati, più che dalle personalità dei singoli auditori, dalla concorrenza insita nel profilo delle cariche di Auditore Generale e Auditore Fiscale²². Si intravede inoltre, dietro la divergente posizione sull'estensione della legge ai "tribunali economici", l'importante questione del Monte dei Paschi, istituto presieduto da un collegio di otto membri di Balìa²³, che aveva, secondo il Giudice Ordinario Signorini, "le cause più interessanti", rendendosi spesso protagonista di vivaci conflitti di competenza con altri tribunali²⁴. Secondo Bertolini, il Monte dei Paschi non mancava affatto di "assessori soggetti capaci", poiché "quanto alle cause con i privati sono destinati due assessori legali triennali eletti nelle forme dalla Balìa, e quanto alle cause dove vi è l'interesse Regio, o del Fisco, si richiede il voto di uno de' Ministri di

²¹ ASS, *Balìa*, 848, cc. 161-162.

²² Il Granduca osservava che tali erano "le picche e disunioni" all'interno della Consulta di Siena, "che non si arriva a sapere di un fatto solamente se sia vero o no" (*Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, p. 220). Il Giudice Ordinario di Siena Signorini riferiva di una emulazione "che sempre si è mantenuta tra gli Auditori Generali, ed i Fiscali, in conseguenza della quale ciascun di essi tentava di farsi superiore, e indipendente all'altro". Criticava, in special modo, la facoltà dell'Auditore Fiscale di trasmettere rapporti informativi alle Regie Segreterie: "Questa indipendenza del Fiscale dal Governo di Siena, per mezzo di cui si rimettono gli affari a S.A.R. non pare a me che possa esser buona, mentre toglie molti affari dalla vista del Governo Senese, a cui pare che convenga l'essere a portata di tutto all'effetto che possa soddisfare all'incarico di fare a S.A.R. le opportune rimostranze in ciò, che crede bene per questa Città, e Stato" (ASS, *Balìa*, 851, cc. 26-27).

²³ Sul controllo sempre più accentuato della gestione dell'istituto da parte del governo lorenese si veda G. CATONI, *Il controllo statale sul Monte dei Paschi di Siena in epoca lorenese*, in *La Toscana dei Lorena*, cit., pp. 93-98.

²⁴ ASS, *Balìa*, 848, cc. 148-149. L'autore anonimo di un progetto di riforma, progetto sul quale torneremo, riferiva che il Monte "per una consuetudine inveterata si è fatto giudice privativo di tutti i giudizj di concorso, in cui per qualche somma rimane creditore il Monte medesimo, e questi giudizj, che sono i più importanti della curia per le molte persone, che v'intervengono, e pell'università delle cose, che in essi si trattano, sogliono ultimarsi alla pluralità dei voti dei componenti il Magistrato suddetto [...] senza l'obbligo di sentire il voto di nessuna persona legale [...]" (*ivi*, c. 219).

Consulta²⁵. E' difficile leggere, dietro questa volontà di mantenimento dello *status quo*, quali fossero gli schieramenti, le convergenze politiche attorno a tale nodo della vita cittadina.

In questa prima fase di consultazioni la volontà politica di Stefano Bertolini risulta dominante, tanto da indurre la Ruota a ritirare un documento vicino alle posizioni di Rinieri²⁶, e a limitare al massimo il numero degli organi da interpellare: non appare casuale che, in questa prima fase del dibattito, non fossero sentiti né il Giudice Ordinario né il Capitano di Giustizia.

Il tentativo di Bertolini di isolare Rinieri nella sua posizione riusciva però solo in parte: veniva infatti "passato direttamente alla R.M.I." - com'è annotato sul frontespizio del documento - per canali quindi diversi dalla restante documentazione, un *Progetto sopra la riforma della curia senese disteso sui dati dell'editto del di' 30 dicembre 1771 di S.A.R.*, di autore anonimo²⁷. Questi poneva l'esigenza di una riqualificazione dei nobili che partisse dalla riforma dei *curricula* universitari per le professioni legali, e abbracciasse il sistema di accesso al Collegio dei Dottori, incaricato di votare per il conferimento della laurea e di fornire "i soggetti, che dovrebbero scrivere *in iure* nelle cause più celebri"²⁸. Il Collegio, secondo l'anonimo, doveva rimanere esclusivo

²⁵ *Ivi*, c. 172.

²⁶ Dove la Ruota si dichiarava favorevole sia all'istituzione di assessori legali fissi, sia all'applicazione al Senese di tutti i capitoli dell'editto del dicembre 1771. A tale parere fanno riferimento Bertolini e Rinieri: ASS, *Balia*, 848, cc. 161 e 165. Bertolini credeva che "convenisse proporre al Real Sovrano l'approvazione dell'ingiunta minuta d'editto formata da i SS.ri Auditori di Ruota, a i quali avendo io strajudicialmente avanti comunicate le mie difficoltà sopra la loro precedente proposizione che perquoteva i tribunali economici, fiscali, e di Mercanzia, sono convenuti meco di restringersi per ora al provvedimento circa i termini delle istanze, i procuratori, e le tariffe" (*ivi*, c. 181). Circa i rapporti intercorrenti fra Bertolini ed il primo Auditore di Ruota Piero Bertini Pietro Leopoldo scriveva che quest'ultimo, "duro, rozzo e testardo", era "tutto dedito all'auditor generale" (*Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, p. 213).

²⁷ ASS, *Balia*, 848, cc. 209-228. Vedi anche: *supra*, nota 24.

²⁸ Il Collegio dei Dottori era costituito dai professori universitari nelle materie legali e dai membri aristocratici del Collegio dei legisti. Nelle cattedre dello Studio di Siena, rileva Marrara, già dalla fine del XV secolo si era delineata un'assoluta prevalenza nobiliare; quanto al Collegio dei legisti, esso prevedeva per gli aspiranti membri solo il requisito della cittadinanza senese, ma i termini cittadinanza/nobiltà divennero nel tempo praticamente sinonimi. Ai legisti "avvocati dottori di collegio" spettava la facoltà di "scrivere, allegare et informare *in iure*", mentre i non appartenenti al Collegio, benché laureati, potevano solo svolgere la meno lucrosa professione di procurato-

privilegio nobiliare, ma con un più severo sistema di selezione dei componenti ("un nuovo esperimento non dissimile a quello della laurea") che facesse seguito a quattro anni di studio *post lauream* della giurisprudenza civile e criminale. Ciò avrebbe assicurato dottori competenti, cui ricorrere "per riempire le giudicature provinciali di giudici capaci, i magistrati urbani di assessori legali, e le cattedre legali dell'Università di professori di merito"²⁹.

Sugli incartamenti trasmessi da Siena, la Consulta di Firenze si pronunciava nel dicembre 1772. Colpisce il severo giudizio che si formulava sul progetto della Ruota, definito "un lavoro limitato, e non digerito abbastanza"; dava invece un'idea più completa della riforma da attuare il progetto anonimo. In particolare, la parte riguardante la giurisdizione dei magistrati, conteneva, secondo gli Auditori della Consulta fiorentina,

[...] molte proposizioni plausibili, ma che possono patire delle difficoltà [...] sembrando però certo, che possa convenire decidersi da tutti i tribunali le rispettive cause secondo il voto de i loro assessori dato in scritto, cosicché quello sia decisivo, e non meramente consultivo [...]³⁰.

re e caudidico, consistente nello "scrivere, allegare et informare *in facto*" (*Riseduti e nobiltà*, cit., pp. 131-136). Il persistere anche in età leopoldina di una tradizionale separazione sociale tra professioni 'pratiche' e 'teoriche' è stato affrontato da D. TOCCAFONDI nell'intervento su *Tecnici e istituzioni. La professionalizzazione degli ingegneri in Toscana* (testo provvisorio) al convegno *La politica della scienza: Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento* (Firenze, 27-28-29 gennaio, per il quale mi sia consentito rinviare alla notizia apparsa in "Ricerche storiche", a. XXIV (1994), n. 3, pp. 785-794. Ringraziamo l'autrice per averci fornito il dattiloscritto. La struttura e la dinamica dei collegi professionali sono state affrontate da E. BRAMBILLA in rapporto alla vicenda dello Stato regionale nel Ducato di Milano: *Il "sistema letterario" di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982 (3 voll.), III, pp. 79-160. Circa la differente base di reclutamento di collegi e corporazioni, Brambilla sottolinea come i primi fossero subentrati alle seconde "per inquadrare professioni la cui rilevanza non va valutata in termini di attività meramente privata, ma di prerogative e competenze pubblico-giudiziali. Il collegio, in altre parole, organizzava professioni privilegiate, e per sua stessa definizione fungeva da filtro selettivo, limitandone l'accesso a individui privilegiati" (p. 84).

²⁹ ASS, *Balia*, 848, cc. 211-213.

³⁰ "Limitato perché non forma un sistema generale, che provveda a tutti i casi occorrenti, ed a tutti i tribunali di Siena, come pare necessario, e come propone nel suo

La proposta della Consulta di demandare l'affare alla Giunta di Pompeo Neri veniva respinta da Pietro Leopoldo. Erano invece incaricati gli uomini che avevano lavorato al *Nuovo regolamento* del 1771, cioè Stefano Querci, Giuseppe Bizzarrini e Marco Filippo Bonfini³¹. Il Granduca aveva inteso così evitare un confronto diretto tra Neri e Bertolini, il cui attrito era da scongiurare in una materia ritenuta assai delicata³²; senz'altro pesò sulla decisione di esautoramento del Neri anche la volontà, chiara in Pietro Leopoldo fin da questa data, di operare secondo una linea di moderazione e attenzione agli equilibri esistenti, inconciliabile con gli indirizzi perseguiti dalla Giunta neriana per la riforma dei Governi provinciali³³.

Che l'ambiente senese fosse in grado di esercitare forti pressioni politiche è dimostrato dalla minuta di editto predisposta dalla commissione incaricata. Sorprendentemente erano state fatte cadere tutte le critiche mosse dalla Consulta fiorentina alle proposte della Ruota: si ribadiva infatti l'assenza di conflitti di competenza tra tribunali senesi, confermando "quello che si pratica in Siena attualmente". Anche relativamente agli assessori nulla doveva variare, poiché il metodo sin allora seguito riusciva "di sodisfazione" e induceva "a rendere studiosi, ed attenti i capaci a risedere ne i Magistrati di Siena"³⁴.

voto l'Auditor Fiscale. Non bastantemente digerito, perché non pare, che sia provveduto in modo, che non sia per ammettere a lasciar luogo ad abusi", in ASF, *Regia Consulta*, serie I, 410 (21 dicembre 1772). Anche in ASS, *Balia*, 848, cc. 322-327bis.

³¹ Si veda la [Lettera] *Al Consigliere di Stato Cavaliere Siminetti*, in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 136 (24 dicembre 1772).

³² Pietro Leopoldo individuava in Bertolini uno dei più forti oppositori politici dell'abate: *Relazione sullo stato degli impiegati*, in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 124, cc. 44-46 (cit. in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., pp. 169-171. Si veda anche *supra*, nota 20).

³³ Un'ampia ricostruzione dei lavori della Giunta, anche per quanto concerne lo Stato Nuovo, è stata effettuata da S. MERENDONI nella tesi di laurea: *Pietro Leopoldo. La riforma dei governi provinciali*, Università degli Studi di Firenze, a. a. 1976-1977, relatore prof. G. Procacci. L'attività della Giunta, secondo Sordi, aprì "ad una considerazione globale dei rapporti tra centro e periferia e ad una valutazione dei sistemi di ramificazione delle strutture statali nel granducato" (*L'amministrazione illuminata*, cit., p. 122).

³⁴ ASS, *Balia*, 848, cc. 289-293. Sulla posizione degli esperti legali nelle singole magistrature non erano state date esaurienti informazioni né dall'anonimo progettista né da Rinieri. E' comunque chiaro che Querci, Bonfini e Bizzarrini avevano tratto la notizia circa il valore del loro voto - che nelle magistrature si pronunciassero le sentenze

La posizione e l'influenza di Stefano Bertolini determinavano una vera e propria *impasse*, bloccando di fatto o rischiando di influenzare pesantemente gli esiti della riforma. Analoga ostilità a qualsiasi forma di innovazione veniva dall'Auditore Generale dello Stato di Siena circa la riforma del tribunale di Mercanzia, che stava seguendo un *iter a sé* sotto il controllo della Camera di Commercio di Firenze³⁵.

Alla decisione granducale di sopprimere con editto dell'11 settembre 1773 la Consulta senese e di porre alla testa del governo di Siena un funzionario di provata fiducia come il Consigliere di Stato Francesco Siminetti, che assumerà dal gennaio 1774 la nuova carica di Luogotenente Generale dello Stato Nuovo, non fu certamente estranea una convergenza di interessi negli ambienti governativi fiorentini che rendeva opportuno l'allontanamento di Bertolini da Siena³⁶. Le nuove direttive erano già chiare dall'agosto di quello stesso anno, quando con lettera della Segreteria di Stato era richiesto al collegio di Balla di prendere in esame le competenze delle magistrature della città e di

“secondo la pluralità de i voti” e che i voti degli assessori valessero per due - dalle carte trasmesse dalla Ruota (come appare chiaramente dalle cc. 184-185).

³⁵ Sulla riforma della Mercanzia così si era espressa la Consulta: “Questa Real Consulta [di Siena] [...] è di parere che non vada fatta alcuna variazione sulle tasse che si pagano attualmente, né sull'unione di questi Corpi [delle Arti di Siena] [...] [poiché] gli statuti tanto del Magistrato di Mercanzia, che quelli delle rispettive Arti sono così saviamente immaginati, che di pochissime variazioni possono avere bisogno, e queste più necessarie per la variazione che nasce nel mondo dalle circostanze dei tempi, che per mancanza della legislazione”. Traiamo la citazione dalla tesi di laurea di D. BAGGIANI, *La Camera di Commercio di Firenze in età leopoldina (1768-1782)*, Università degli Studi di Firenze, a. a. 1989-1990, relatore prof. V. Becagli, pp. 399-400.

³⁶ Occorre naturalmente ricordare anche tutte quelle incongruenze e problemi di incompatibilità di ruolo all'interno della Consulta (problemi negati per altro da Bertolini) che Pietro Leopoldo denunciava nelle sue relazioni. Nella revisione delle sentenze civili e criminali, per esempio, accadeva che il terzo membro di Consulta, l'Auditore di Ruota, votasse sulle sentenze da lui stesso pronunciate (*Relazioni sul governo della Toscana* cit., III, p. 213; e, per l'opinione di Bertolini su tale questione: ASS, Balla, 848, cc. 199-200). Secondo Colao l'abolizione della Consulta e l'istituzione del Luogotenente rappresentarono una scelta di segno accentratore, in relazione alla volontà sovrana di creare «un nuovo e più utile sistema di governo» per la città di Siena: di qui la responsabilizzazione di un nuovo ministro, istanza unica tenuta a rispondere del «nuovo sistema che andremo elaborando» (F. COLAO, *Le riforme dell'“ordine giudiziario”*, cit., p. 252). Le citazioni sono tratte dal provvedimento dell'11 settembre 1773: *Deputazione ed elezione di un Luogotenente generale della Città e Stato di Siena*, in *Codice della Toscana Legislazione*, Siena, F. Rossi Stampatore, I, 1778, p. 185.

proporre "ciò che vi sia per questa parte da riformare per migliorare la loro costituzione, e come meglio circoscrivere a ciascuno le sue facoltà"³⁷: era la sconfitta della linea politica di Bertolini, l'affermazione di una scelta di intervento ad ampio raggio, con il pieno coinvolgimento dell'organo di rappresentanza del "pubblico" senese.

Nel novembre 1773, quando Pietro Leopoldo chiedeva ai Consiglieri di Stato di esprimere un parere sul lavoro compiuto da Bonfini, Querci e Bizzarrini, si apriva una nuova fase di questo confronto fra Firenze e Siena, nella quale Pompeo Neri, estromesso dall'affare come capo della Giunta per la riforma dei Governi provinciali, avrebbe avuto come Consigliere di Stato un ruolo propulsore di grande importanza.

2. *Il senso di una vera riforma*

Mentre i Consiglieri Siminetti, Incontri e Piccolomini proponevano solo alcune aggiunte alla minuta della commissione, Pompeo Neri interveniva nel giugno 1774, a distanza di diversi mesi dagli altri Consiglieri di Stato, con un fermo richiamo al criterio guida del *Nuovo regolamento* del 1771. Obiettivo principale di quella legge era stato l'istituzione di giudici fissi, e ciò "non si ottiene - argomentava Neri - quando le sentenze di prima istanza sono il risultato della pluralità delle voci tra più residenti, che si mutano in breve giro di tempo per turno, o per tratta, o anco per elezione quando si eleggono senza riflessione al loro sapere legale". Se durante il principato era avvenuto che - "per mera tolleranza, o per non esser venuta opportunità di ritoccare le antiche statutarie disposizioni" - persistesse in Siena un "residuo di vecchi sistemi", volendo ora procedere ad una vera riforma era opportuno che ogni magistratura fosse provvista di assessore fisso e nominato dal Principe, "che questo debba giudicare con tutte le obbligazioni ingiunte agli altri giudici di prima istanza, e che il magistrato sia tenuto ad approvare le relazioni di tale assessore"³⁸. Poiché anche la Consulta di Firenze si era già espressa in questa direzione, Neri avanzava il sospetto che "qualche informazione venuta da Siena" fosse valsa ad influenzare l'orientamento dei tre deputati.

³⁷ Cit. in ASS, *Balia*, 852, c. 9.

³⁸ ASF, *Segreteria di Stato*, 228, n. 53.

L'intervento di Neri segnava un momento di svolta: l'accusa di aver soggiaciuto a pressioni politiche rivolta senza troppi veli ai membri della commissione; la dichiarazione che dall'incartamento nel suo complesso non si poteva trarre che "pochissima sodisfazione"; la proposta di trasmettere "confidenzialmente" la minuta al Luogotenente, facevano sì che l'intero affare, trasmesso ancora a Siena, fosse sottoposto ad interlocutori nuovi, quali il Capitano di Giustizia, il Giudice Ordinario, la Balìa.

Pompeo da Mulazzo Signorini, Giudice Ordinario di Siena dal 1769³⁹, destinato ad assumere di lì a poco un ruolo di primo piano nel contesto senese, descriveva nel suo intervento situazioni profondamente diversificate quanto al ruolo degli assessori⁴⁰; quindi, alzando il tiro e toccando un argomento di estrema delicatezza, individuava nella minuta una contraddizione circa le mansioni da assegnare alla prestigiosa magistratura del Concistoro⁴¹: le ragioni per cui i deputati ave-

³⁹ Per la nomina di Pompeo da Mulazzo Signorini a Giudice Ordinario di Siena si veda: ASF, *Segreteria di Stato*, 830, 28 gennaio 1769.

⁴⁰ "Il Magistrato dei Pupilli, dei Conservatori, dei Regolatori, e della Mercanzia hanno tutti un assessor legale, ma a riserva dell'assessore dei Conservatori senza l'intervento del quale il Magistrato non può risolvere cause secondo la riforma del 1760, tutti gli altri possono decidere le cause da per loro senza il voto cumulativo dell'assessore con questa diversità fra loro, che il Magistrato dei Pupilli [...] può risolvere senza l'assessore le sole cause non eccedenti il valore di lire cinquanta, gli altri due poi [...] possono risolvere senza il detto assessore qualunque causa, anzi nel Magistrato dei Regolatori non interviene l'assessore alla decisione delle cause, se non quando è chiamato dal Magistrato, o domandato dalle parti, ed il medesimo trovo che dovrebbe essere nel Magistrato della Mercanzia [...]. Il voto poi di questi assessori in ciascuno dei suddetti tribunali vale per uno, ed è eguale al voto di ciascuno degli altri residenti non legali [...]" (ASS, *Balìa*, 848, cc. 253-254). Dei tribunali di Mercanzia e Conservatori era assessore il Giudice Ordinario; il Capitano di Giustizia risolveva, sempre nella Mercanzia, i processi criminali; nei Regolatori l'assessorato spettava invece al Giudice dei Pupilli. Nel tribunale di Biccherna vi erano due esperti legali, l'Auditore Generale e l'Auditore Fiscale, "i quali però - a detta dell'anonimo progettista - da tempo remotissimo non sogliono intervenire alle sue tornate" (*ivi*, c. 219).

⁴¹ Se da un punto di vista politico la Balìa era la più importante delle magistrature cittadine, il primato storico-ideale spettava al Concistoro, l'organo che prima della caduta della Repubblica aveva esercitato il potere su Siena ed il suo dominio. Il Concistoro, presieduto dal Capitano del Popolo, era composto da otto Priori o Eccelsi - indicati anche con il nome di *Signoria* -, dai quattro Consiglieri del Capitano del Popolo e dai tre Gonfalonieri dei Terzi di Città. Come precisa Marrara, il Concistoro "è il depositario, l'espressione istituzionale, il simbolo vivente [...] dell'unità e della libertà della patria, del suo passato glorioso, delle sue antiche tradizioni, che sopravvivono,

vano privato il Concistoro della giurisdizione d'appello muovevano a sottrarre a tale magistratura anche i processi di prima istanza, di cui si era invece trascurato di parlare⁴².

Piena convergenza sulla questione dell'assessorato si registrava tra uomini del ceto dirigente senese che, come vedremo, avevano forti contrasti di potere: Tiberio Sergardi e Pandolfo Spannocchi, interpellati in qualità di rappresentanti della Balìa, chiedevano ambedue che la legge si esprimesse con chiarezza sulla natura del voto dell'assessore⁴³.

Sembra opportuno - sostenevano Spannocchi e Sergardi - specificare che il nuovo Assessore del Monte de Paschi e dell'Ufficio delle Strade abbia voto cumulativo con i residenti dei due rispettivi Magistrati, giacché se si dovesse intendere che il dilui voto fosse decisivo, tali Magistrati diverrebbero inutili, e ciò assolutamente non sarebbe del buon servizio come è stato creduto dalla Deputazione [...]⁴⁴.

Questa posizione verrà sostenuta con vigore anche dai tre deputati alla riforma della Mercanzia, cioè lo stesso Sergardi, Carlo Chigi e Guido Savini: "le clementissime intenzioni del Sovrano" di dare nuova attività alla Mercanzia apparivano loro in aperta contraddizione con la volontà della Camera di Commercio di riconoscere agli assessori voto decisivo nel contenzioso: "qual moto, quale attività [la Mercanzia] può

gelosamente custodite, ad onta dei tempi nuovi e della mal tollerata dominazione fiorentina [...]"⁴². Il Concistoro conserva cioè, un'importanza politica che trascende la somma dei poteri di cui è investito dall'ordinamento giuridico [...] (*Studi giuridici*, cit., pp. 122-123). Il Concistoro aveva facoltà di risolvere i conflitti di competenza tra magistrature, cause di sospetto mosse contro giudici, ed aveva giurisdizione criminale sugli addetti al Palazzo Pubblico; era inoltre giudice d'appello per le sentenze pronunciate dalle magistrature di alcuni luoghi pii: Opera del Duomo, di Provenzano, Misericordia, Ospedale della Scala e Conservatorio di Monnagnese.

⁴² ASS, *Balìa*, 848, c. 255.

⁴³ *Sopra la minuta d'editto riguardante l'ordine, e regolamento de i tribunali e Schiarimenti sopra le variazioni e aggiunte al regolamento della curia di Siena*, in ASS, *Balìa*, 848, cc. 260-274. All'art. III della minuta predisposta dalla commissione fiorentina, dove si recitava che tutte le cause introdotte nelle magistrature senesi si dovessero risolvere "con l'intervento dei loro assessori legali", occorreva aggiungere, a fugare ogni possibile dubbio: "e nella maniera, che ad essi compete secondo le leggi e consuetudini veglianti" (*ivi*, c. 260). Per i contrasti tra Spannocchi e Sergardi si veda *infra*, § 4.

⁴⁴ ASS, *Balìa*, 848, c. 259.

ricevere da membri, che hanno a stare in silenzio e a cui deve essere messo in bocca il sì, e il no?"⁴⁵.

Delineandosi la possibilità di un intervento legislativo che, con poche correzioni, avrebbe riproposto nello spirito e nei contenuti la minuta di Bonfini, Querci e Bizzarrini, Neri interveniva nuovamente a determinare il superamento di una situazione di stallo. Ribadiva anzitutto la difficoltà di orientarsi in mezzo a fogli

[...] composti parte in Siena parte in Firenze, da diverse persone, in diversi tempi, senza che uno spieghi l'altro, anzi senza relazione dell'uno all'altro, e con molte contraddizioni, dove si propongono delle novità senza che si veda una sufficiente spiegazione delle cause che rendono necessarie tali novità, e vi sia modo di formare sopra le proposizioni che vi si fanno un qualunque sentimento ragionato e giustificato.

A tale "confusione" si univa quella di vedere delegata alla Balìa una commissione relativa alla giurisdizione dei tribunali senesi, "i quali due scopi paiono inseparabili l'uno dall'altro, anzi parrebbe che la riforma dei Magistrati e loro compartimento giurisdizionale, quando ve ne sia bisogno, dovesse precedere a tutte le altre operazioni"⁴⁶. In un incontro casuale - secondo la narrazione di Neri - con Signorini, era stata concordata la stesura di una memoria informativa e di una nuova minuta di legge da parte del Giudice Ordinario: è lecito in realtà pensare ad un vero e proprio incarico, che, in quanto ufficioso, avrebbe consentito a Signorini di affrontare in maggiore libertà i problemi connessi alla riforma.

⁴⁵ ASF, *Segreteria di Finanze ante 1788*, 673: *Osservazioni de i Deputati alla riforma delle Arti*. Su Guido Savini (presidente dell'Accademia dei Fisiocritici dal 1764 al 1771, dal 1777 Provveditore dell'Università di Siena) si vedano, all'interno di una analisi della politica della Reggenza e di Pietro Leopoldo nei confronti delle istituzioni culturali senesi: G. CATONI, *Stampa e università nella Siena dei lumi*, in "Studi senesi", XCI (1979), pp. 92-116: 93; R. PASTA, *Istituzionalizzazione della scienza e controllo del sapere*, cit., pp. 227-230; F. COLAO, *Un riformatore dello Studio senese: Pompeo Neri*, in *Pompeo Neri* cit., pp. 139-160: 158-159; M. DE GREGORIO, *Un "grand commis" al servizio delle scienze: Pompeo Neri e l'Accademia dei Fisiocritici*, in *Pompeo Neri*, cit., pp. 161-216: in particolare pp. 164-165. In *Appendice* all'intervento di De Gregorio sono riportate diverse lettere di Neri a Savini: IV-VII, IX-XII, XIV, XVI, XVIII, XXXIV, XL, XLVI, LI, LIII-LV, LVII.

⁴⁶ ASF, *Segreteria di Stato*, 228, n. 53 (l'intervento di Neri era datato 28 marzo 1775). Fin dall'agosto 1773 la Balìa era stata incaricata di presentare un progetto di riforma delle competenze di tutte le magistrature della città (*supra*, § 1).

Il tono della *Memoria* redatta dal Giudice Ordinario per Neri non lascia dubbi sull'esistenza in questo periodo di un asse trasversale tra Firenze e Siena, una volontà politica comune a Neri e Signorini di premere per una riforma in senso forte delle istituzioni senesi⁴⁷. La forza delle argomentazioni di Signorini, secondo una linea sviluppata nelle relazioni successive, stava nel produrre un quadro quanto più possibile dettagliato, storicamente fondato, delle istituzioni senesi, funzionale a far risaltare l'approssimazione che aveva caratterizzato gli interventi già presentati, nonché il disordine e il caos in cui giaceva la vita istituzionale cittadina - con un richiamo (implicito) alla maggiore "utilità" del sistema fiorentino. Dal metodo storico-critico di Signorini, risultava, in naturale evidenza, la necessità di riformare i poteri giurisdizionali delle magistrature senesi ("forse a mio sentimento il principale inconveniente che meritava di essere esaminato e di avere un provvedimento"), problema del tutto ignorato o posto dall'anonimo senza gli approfondimenti necessari⁴⁸. Quanto alla deputazione fiorentina, essa aveva disteso secondo Signorini una minuta piena "di errori di fatto", tanto evidenti che non è possibile "da questi fogli concepire da chi i deputati siano restati intesi di ciò, che erroneamente asseriscono", sia relativamente alla posizione degli assessori, sia relativamente all'assenza di conflitti di competenza fra tribunali.

⁴⁷ ASS, *Balia*, 848, cc. 102-154v. Scriveva Signorini presentando il suo lavoro: "Deside[re]rei che questo qualunque siasi lavoro fosse andato a quel fine che si era proposto l'E.V. in comunicarmi queste carte; ma in qualunque caso prego l'E.V. a non risparmiarmi alcuna fatica nel caso che occorra o dare schiarimenti su ciò che ho detto, o fare altro qualunque lavoro. *Nell'occasione che mi fu rimessa da questo governo la minuta dell'Editto avrei dette molte di quelle cose che ho dette nella presente memoria*; ma siccome nel biglietto di trasmissione mi si diceva che S.A.R. era disposto di approvare questa minuta non credei di dover ripropor cose che credevo esaminate, e risolte, e che avrebbero portata una variazione sostanziale all'Editto proposto. Questo è il motivo per cui non dissi allora quello che dico nella memoria che rimetto all'E.V. [...]" (c. 102). Il corsivo nel testo è nostro.

⁴⁸ *Ivi*, c. 139v. Dagli interventi già presentati non si poteva rilevare secondo il Giudice Ordinario "alcuna cosa di certo rapporto alla maniera di giudicare dei Magistrati civici, se convenga cioè mantenerla, o variarla, e solo si determinano alcune piccole cose, che non producevano in Siena alcuno sconcerto, o se lo producevano, era sì tenue che non meritava una riforma" (c. 124).

Solo ponendo nelle magistrature giudici esperti e stabili, dichiarava Signorini in piena concordanza con Pompeo Neri, si sarebbe operata una vera riforma delle istituzioni dello Stato Nuovo⁴⁹.

3. *Scontro politico e visione storica: progetti a confronto*

Alla riforma della giustizia si era venuto indissolubilmente legando il piano di riforma delle magistrature, chiesto fin dal 1773 alla Balìa, e dal collegio presentato nel settembre 1776. L'*incipit* del documento valeva a giustificare la proposta di modifiche assai limitate: sarebbero infatti stati trattati solo "quei rami di affari, sopra i quali essendosi trovata una divisione di giurisdizioni, sembra che possano esigere un riparo coll'opportuna riunione a quell'ufficio che è il più conveniente". Dei tribunali che non presentassero tali "spezzature di giurisdizioni", la Balìa avrebbe ommesso di parlare, poiché troppo lungo sarebbe stato "l'espore lo stato di tutta la legislazione civica di Siena" e tale lavoro non era considerato necessario all'oggetto dell'incarico⁵⁰.

Le proposte del collegio si limitavano a pochi punti e la parte più ampia della relazione era dedicata al Monte dei Paschi e al modo di porre rimedio alle controversie da esso sollevate, rendendo "cumulativa" la giurisdizione rivendicata come "privativa" da tale istituto (facendo sì che "qualunque giudizio semplice venga terminato da quel tribunale competente avanti il quale è stato introdotto")⁵¹. Per il

⁴⁹ *Ivi*, cc. 145 e 150. Grazie al lavoro del Giudice Ordinario, osservava Neri, il complesso affare della riforma giudiziaria a Siena diveniva almeno "intelligibile": non si poteva, adesso, fare di meglio "che porre sotto gli occhi di S.A.R. il sentimento di detto Ministro" (ASF, *Segreteria di Stato*, 228, n. 53).

⁵⁰ *Proposizione relativa all'assetamento delle giurisdizioni dei tribunali senesi in ASS, Balìa*, 852, cc. 7-65: 10.

⁵¹ *Ivi*, c. 28. I membri del collegio davano un'assoluta priorità a tale questione, sostenendo che il riconoscimento dei diritti rivendicati dal Monte dei Paschi "rovescierebbe il sistema delle giurisdizioni dei tribunali civici" (c. 22). Per il resto, il legislatore avrebbe dovuto limitarsi ad una più razionale distribuzione di mansioni tra magistrature, secondo le seguenti linee: riunione nella magistratura delle Strade delle funzioni esercitate dai Quattro Conservatori e dalla magistratura di Mercanzia relativamente ad alcuni fiumi, fossi e paduli del Senese; aggregazione, sempre alla magistratura delle Strade, delle competenze della Biccherna e dei Regolatori in materia di pulizia e conservazione delle vie cittadine; passaggio dalla Mercanzia ai Pupilli della giurisdizione sui contratti dei minori; soppressione della magistratura degli Esecutori di

resto, secondo la Balìa, tutto era stato ben disposto da Cosimo I, il quale aveva riservato tribunali specifici agli affari che potevano richiederlo. L'esistenza di ambiti di competenza condivisi da più magistrature - prevista dagli statuti senesi e dalla normativa medicea - era dovuta alla volontà di garantire ai "litiganti" la libertà di scegliere il tribunale di maggior fiducia, secondo l'opinione che si ha "dei giudici, e assessori, la quale in un tempo può essere maggiore per un tribunale, e in altro tempo per un altro".

Il contrasto che si delineava col Giudice Ordinario, cui il Luogotenente Siminetti decideva di sottoporre l'intera questione⁵², era destinato ad elevarsi dal piano della contingenza politica a quello di una diversa visione storica, intimamente connessa ad una concezione assai distante del ruolo che le istituzioni erano chiamate a svolgere. L'ampiezza della *Relazione prima*⁵³ - presentata dopo appena due mesi, ufficiali, di lavoro, in singolare contrasto con l'esiguo numero di fogli trasmesso dopo tre anni dalla Balìa - e soprattutto la ricerca e raccolta di notizie che sta alla base della relazione, giustificano il sospetto che ad essa Signorini avesse iniziato ad attendere prima della data ufficiale dell'incarico (settembre 1776). Dopo aver studiato "l'origine, il progresso, e lo stato attuale delle giurisdizioni dei rispettivi Tribunali", come premessa indispensabile a qualsivoglia progetto di riforma (evidente il polemico richiamo alla relazione della Balìa), Signorini dedicava ad ogni magistratura senese un capitolo a sé, dove erano descritte le competenze originarie e quelle rimaste in vigore; dove erano indicate le mansioni in contraddizione con la "montatura" iniziale del tribunale e suggerita una nuova distribuzione di compiti.

Gabella, da attuarsi "doppo che S.A.R. avesse emanate le sue determinazioni rispetto alle giurisdizioni degl'altri tribunali" (cc. 10 sgg.).

⁵² Secondo Siminetti infatti dal lavoro della Balìa traspariva la premura di "salvare al possibile l'autonomia dei Magistrati nel piede presente", nonostante fossero visibili "gli intralci e la confusione delle giurisdizioni" (*Relazione p.ma del Luogo Tenente generale sopra l'affare delle giurisdizioni de' Tribunali di Siena*, in ASS, Balìa, 848, cc. 24-41).

⁵³ *Relazione prima sopra le varie giurisdizioni, incumbenze, e facoltà di tutti i Magistrati della Città di Siena e proposizioni fatte per l'assettamento, e riforma di esse giurisdizioni rimessa nel novembre 1776*, in ASS, Balìa, 850, cc. 1-216. La relazione di Signorini trova ampio spazio nei lavori di Colao (cfr. *supra*, nota 8) ed è ricordata da B. SORDI, *L'amministrazione illuminata*, cit., pp. 266-267.

Vale la pena, per misurare appieno la distanza che separava questo giudice dalle posizioni della Balìa, riportare il lapidario giudizio sulla *Reformatione* cosimiana del 1561. Era secondo Signorini

[...] tanto lungi dal vero che Cosimo I riformasse intieramente la montatura del Governo Senese, quanto è certo che nel costituire un nuovo Tribunale non derogò neppure espressamente alle leggi precedenti, onde ciò che fece il Granduca Cosimo anziché porre un ordine, piuttosto cagionò una dubbiezza, e una confusione nelle giurisdizioni [...] ⁵⁴.

Signorini osservava che dalla data di pubblicazione degli statuti senesi si erano succedute leggi a leggi, senza una riforma generale che derogasse alle precedenti: molte magistrature erano state abolite, altre riunite, altre ancora costituite *ex novo* affidando loro "una parte di giurisdizione, che risedeva in un sol tribunale lasciandone un'altra parte al tribunale antico". In tal modo le giurisdizioni dei tribunali senesi si erano "ridotte confuse, e intricate [...] molto più di quello non fa vedere la Balìa nei fogli presentati" ⁵⁵.

Polemicamente veniva richiamata quella parte degli statuti di Siena dove si prescriveva che

⁵⁴ *Relazione prima etc.*, cit., c. 13. Secondo Pompeo Neri i cambiamenti istituzionali introdotti da Cosimo I erano il portato naturale del passaggio dalla Repubblica al Principato ed avevano implicato una limitazione, positiva, dell'attività delle magistrature repubblicane a vantaggio di personale più esperto. Riferendosi allo Stato Vecchio (dal quale sembra sensibilmente differenziarsi la situazione dello Stato Nuovo) Neri ricordava come Cosimo avesse ridimensionato i poteri delle magistrature collegiali, provvedendole "di cancellieri e di assessori perpetui che in breve tempo tirarono a sé tutta la disposizione degli affari" (dalla *Relazione prima sulle magistrature* in appendice a M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., p. 615). Si veda, su questo aspetto, il cap. III del volume di Verga (in particolare le pp. 207 sgg.) e, dello stesso autore, *Legislazione, istituzioni e assetti sociali in Pompeo Neri*, in *Pompeo Neri*, cit., pp. 333-371. Sull'impostazione complessiva delle due relazioni di Neri sulle magistrature si è soffermato V. BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, cit.: secondo Becagli, Neri non puntava "né ad una rivalutazione delle istituzioni dell'età repubblicana né coinvolgeva in un giudizio negativo tutta l'età del principato mediceo. Anzi, punto caratterizzante della sua argomentazione era proprio la difesa dei nuovi organi creati da Cosimo e dai suoi immediati successori, come fondamento del regime monarchico e come parte costitutiva e fondamentale del regime di governo del granduca" (p. 338). Sulla *Relazione seconda* e sul clima politico di forti attese nel quale essa fu elaborata, in relazione all'istituzione della secondogenitura per il Granduca di Toscana, si veda A. CONTINI, *Pompeo Neri tra Firenze e Vienna*, cit., pp. 297 sgg.

⁵⁵ *Relazione prima*, cit., c. 10.

[...] omnes, et singuli Magistratus [...] quandocumque contigerit coram eis aliquam litem, causam, et questionem tractari [...] teneantur, et debeant ad instantiam de consensu utriusque partis, quamcunque litem, causam, questionem, et controversiam [...] committere, et delegare uni, seu pluribus juriconsulto, seu Juriconsultis [...]]⁵⁶.

Il richiamo agli statuti senesi come riferimento positivo della normativa passata - Signorini sorvolava su quel "*ad instantiam de consensu utriusque partis*" - non poteva essere casuale: rinviare all'antecedente repubblicano, per giustificare l'adozione di un provvedimento, era funzionale ad attutire l'impatto delle soluzioni proposte, a nascondere la carica innovativa del ruolo che si voleva coperto dagli assessori. Il richiamo in positivo agli statuti faceva inoltre risaltare le disfunzioni del periodo mediceo, quando, sosteneva Signorini approfondendo il valore politico del giudizio già espresso, nel fare una nuova legge o non si ebbero

[...] le notizie necessarie per combinarla con le leggi più antiche almeno con arrogarle, oppure se tali notizie si avevano, si volevano forse in certi tempi per ragioni politiche dissimulare, e così lasciandosi in apparenza gli antichi dritti, e facoltà, di fatto con nuove leggi gli si modificavano⁵⁷.

Tra "governo monarchico" e "sistema di repubblica" incolmabile era la distanza, insanabile la contraddizione. La più grave veniva da Signorini esposta nel capitolo che conteneva il più deciso attacco all'assetto istituzionale senese e alle prerogative della nobiltà cittadina: *Del modo con cui si esercita dai Magistrati civici la giurisdizione loro commessa⁵⁸.*

[...] che Cittadini eletti la maggior parte dalla sorte [...] che Cittadini perché nati Nobili devano amministrare la giustizia senza sapere le regole del giusto, e la maniera di applicarle ai rispettivi casi, questo a me sembra un massimo inconveniente [...]]⁵⁹.

⁵⁶ *Ivi*, c. 184.

⁵⁷ *Ivi*, c. 10v. Il corsivo nel testo è nostro.

⁵⁸ *Ivi*, cc. 180-193.

⁵⁹ *Ivi*, c. 182.

Un "residuo di sistema di Repubblica", un "abuso" originario divenuto ancora più evidente "per il contrasto con il buon ordine, che ha posto il Governo monarchico".

Le proposte di riforma della *Relazione prima* seguivano più direttrici: riduzione del numero delle istanze con la soppressione delle magistrature degli Esecutori di Gabella, delle Strade, dell'impiego di Operaio dei Bottini (ad un momento successivo all'attuazione della legge veniva rimandata la riunificazione delle magistrature di Biccherna e Quattro Conservatori); ridefinizione complessiva delle competenze in base all'eliminazione di settori di "cumulativa giurisdizione". E' stato attentamente analizzato da Colao come al centro del progetto di Signorini sia un sistema giudiziario professionalizzato e interamente controllato dal governo, con l'ampliamento delle facoltà del Giudice Ordinario, del Capitano di Giustizia, della Ruota, del Luogotenente, una tendenziale separazione tra giurisdizione penale e civile, tribunali di prima e seconda istanza⁶⁰.

Assume un particolare significato, per il prestigio della magistratura che ne era l'obiettivo, l'attacco condotto al Concistoro, alla sua facoltà "di conoscere la legittimità del sospetto allegato contro un giudice per rimuoverlo da giudicare una data causa", e all'altra, importantissima, di decidere relativamente all'insorgenza di controversie di giurisdizione: secondo Signorini "chi esercitasse queste due facoltà, avrebbe il dritto d'interpretare [*sic*] questa riforma cosa, che credo deva unicamente risersarsi a S.A.R."⁶¹.

Di grande interesse sono poi quelle parti della relazione che offrono veri e propri squarci di una vita cittadina dove forti e indiscutibili apparivano i condizionamenti esercitati dall'aristocrazia. Mettendo in discussione l'autorità del Capitano del Popolo sulle contrade, sulle compagnie laicali della città e del circondario⁶², Signorini affermava

⁶⁰ Rimandiamo, per tale aspetto, ai contributi dati da questa autrice sulle riforme giudiziarie dello Stato Nuovo: *Le riforme "dell'ordine giudiziario"*, cit., pp. 257-259 e *La giustizia criminale senese*, cit., pp. 23-26.

⁶¹ *Relazione prima*, cit., c. 47v.

⁶² *Ivi*, cc. 43-44. Si vedano anche le *Aggiunte al Cap. II. Part. I. Del Magistrato dei Conservatori*, in ASS, *Balia*, 851, cc. 8-13: "Quantunque nell'erezione del Magistrato dei Conservatori passasse in esso tutta la giurisdizione sopra i luoghi pii, tutta volta si vede che con il fatto seguì il Capitano di Popolo ad esercitare la sua giurisdizione sopra i luoghi pii, e compagnie della città, e Masse, invigilando sopra l'amministrazione delle loro entrate, e decidendo privatamente le cause, che riguardavano tali corpi" (c. 8v.).

che di frequente si erano verificate su tale materia dispute di competenza con i Quattro Conservatori, che avevano il controllo degli enti assistenziali di tutto lo Stato Nuovo. Di fatto, quelli cittadini si trovavano secondo il Giudice Ordinario in una situazione di totale autonomia dal governo ed avendo alcuni di essi cospicui patrimoni vincolati all'esecuzione di legati testamentari, era "troppo interessante" che vi fosse una magistratura che sorvegliasse

[...] la retta amministrazione di questi beni, e per il di cui mezzo possa S.A.R. essere di mano in mano informato non solo della loro amministrazione, ma ancora se eseguiscono i legati pii secondo la volontà dei testari, e per quei mezzi, che non siano dannosi all'universale, e se finalmente convenga in alcuni casi il convertire il legato in opere pie diverse da quelle volute dal testatore, perché l'eseguire la precisa volontà del medesimo sia per la variate circostanze dei tempi divenuto dannoso al Pubblico⁶³.

Non si trattava quindi solo di assicurare al governo il pieno controllo della gestione dei luoghi pii, ma di rivedere, chiamando lo stesso governo a garantirne la corretta applicazione in nome del pubblico bene, i meccanismi in base ai quali venivano distribuiti doti e alunnati da tali enti. La quasi totalità dei sussidi veniva infatti assegnata a figli di nobili e Signorini esortava a chiedersi se questo fosse idoneo alle "variate circostanze". Nei primi anni Ottanta sarebbe tornato con forza sull'argomento, mettendo sotto accusa il metodo seguito dalla Compagnia della Madonna sotto lo Spedale nell'assegnazione dei fondi⁶⁴.

⁶³ *Ivi*, cc. 10v.-11. Il problema di un maggior controllo della gestione di questi enti cittadini è posto nella *Relazione prima etc.*, cit., a cc. 43 sgg. Simili considerazioni erano state svolte anche da Pompeo Neri nella *Relazione sopra l'Opera dei Bagni di Pisa* nel 1763: giustificando l'uso delle proprietà della Pia Casa per le terme di S. Giuliano, Neri aveva sostenuto che la ricchezza dei luoghi pii "essendo parte del patrimonio pubblico, è giuoco che resti impiegata negli oggetti di bene pubblico che può in tal guisa ottenersi senza danno delle private persone" (cit. in V. BECAGLI, *Da San Giuliano a Montecatini. Lo sfruttamento delle risorse termali nella Toscana del Settecento*, in *Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo. Atti del Convegno di Studi di Montecatini Terme (25-27 ottobre 1984)*, Siena, Pericoli, 1985, p. 180).

⁶⁴ Conducendo un'indagine sulle modalità di assegnazione degli alunnati Mancini, tutti riservati a nobili, da parte della Compagnia sotto lo Spedale, Signorini avrebbe dichiarato che il comportamento di questo ente era in aperta contraddizione con il testamento di Giulio Mancini, che aveva escluso dai sussidi nobili e figli di nobili. "La Compagnia della Madonna sotto lo Spedale composta di tutti soggetti nobili senesi [...]"

Circa il ruolo previsto per gli assessori, non è difficile intravedere nella proposta di affidare loro con il voto decisivo nel contenzioso anche quello consultivo sull'“economico”, la volontà di farne il futuro perno dell'attività delle magistrature. Per assessorati di importanza chiave, come quello all'interno dei Quattro Conservatori - dal quale lo stesso Signorini avrebbe dato dopo il 1777 i suoi “schiarimenti” sui regolamenti comunitativi - e quello nella magistratura dei Pupilli, veniva indicato il Giudice Ordinario medesimo. Ad un senese erano destinati invece gli assessorati delle magistrature di ambito economico-finanziario, cioè Mercanzia, Regolatori e Monte dei Paschi, lontane dal raggio di competenza del Giudice Ordinario⁶⁵.

A conclusione del suo lavoro, Signorini precisava che nella *Relazione prima* non tutte le “dubbiezze” erano state risolte, non tutte le “privative cognizioni” fissate: significativo il caso della Mercanzia e del Giudice Ordinario, tra i quali permanevano ambiti di comune giurisdizione⁶⁶. Il Giudice Ordinario affermava di aver voluto conciliare il bene del “pubblico” con la “cieca idolatria per le cose antiche” propria dei Senesi, sempre pronti “nell'odiare qualunque variazione sul loro sistema”⁶⁷.

Queste osservazioni, tese a presentare la *Relazione prima* come un progetto guidato da sostanziale moderazione, confermano quanto lo stesso Signorini dichiarerà nel luglio 1777: esser stata chiara in lui, fin dall'anno precedente, la possibilità di delineare una riforma più incisiva delle istituzioni cittadine. La stesura e la presentazione di una pro-

ha avuto sempre di mira di preservare privatamente al ceto nobile una metà di questo legato pio [...] ma di più ha sempre occultato [...] il vero stato di questo legato, onde il Governo non vedesse gli abusi, e non pensasse di ripararli in pregiudizio del particolare interesse del ceto nobile [...]” (ASS, *Governatore*, 873).

⁶⁵ In particolare, riferendosi al Giudice dei Pupilli, Signorini sottolineava come fosse opportuno che questi non fosse senese: infatti vigilare sui tutori comportava “della odiosità, la quale quanto meno si teme da un forestiero, altrettanto può curarsi da un paesano legato con troppe relazioni ai suoi concittadini” (*Relazione prima etc.*, cit., cc. 139-140).

⁶⁶ *Ivi*, c. 64v.

⁶⁷ *Ivi*, cc. 144v.-145. “Io non istarò a rintracciare la causa - dichiarava il Giudice Ordinario -, ma mi ardisco dire che l'effetto si giustifica dall'osservare la premura in ogni tempo usata nell'occultare gl'inconvenienti, o la loro causa all'effetto che portati queesti al Governo non presentassero un'occasione di esaminar le cose, e proporre quelle variazioni, che avesse creduto più necessarie”.

posta di riforma tanto più radicale della precedente, cioè il *Nuovo piano per la riforma dei tribunali senesi*⁶⁸, non si spiegano però senza supporre un aperto incoraggiamento da parte di Siminetti e, soprattutto, senza tener conto della pubblicazione nello Stato Vecchio di una serie di provvedimenti, più volte ricordati nel corso del *Nuovo piano*, che si susseguirono con ritmo incalzante nel maggio 1777.

Finalmente - dichiarava Signorini - le ultime moderne leggi pubblicate in Firenze sopra la riforma dei Tribunali degli Otto, del Preconsole, dei Conservatori di Leggi, dell'Archivio, e dei Pupilli, mi hanno confermato in questo sentimento a segno tale, che ho creduto di non potere senza mancare al mio debito indugiare più lungamente a sottomettere le mie idee in questo nuovo piano [...]⁶⁹.

Non veniva citato da Signorini, in questo richiamo alle leggi del 1777, il provvedimento di soppressione dei Sindacatori della Ruota, dei Procuratori di Palazzo e dei Collegi, il cui *incipit* è importante ricordare per capire in quale contesto di forti attese venne elaborato il *Nuovo piano*:

⁶⁸ ASS, *Ballia*, 851, cc. 101-132v.

⁶⁹ *Ivi*, c. 102. Sulla soppressione della magistratura degli Otto di Guardia e Ballia e l'istituzione del Supremo Tribunale di Giustizia (26 maggio 1777, *Bandi, e Ordini*, VIII, n. LVIII) si veda: C. MANGIO, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 36-41; G. PANSINI, *La riforma del sistema criminale nell'età di Pietro Leopoldo*, nel I volume, *preprint*, della collana *La "Leopoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*; G. FLORE, *Sugli ordinamenti giudiziari*, cit., p. 550. Del maggio 1777 era anche l'istituzione di un giudice unico, denominato Conservatore delle Leggi, e la soppressione delle tre magistrature dell'Archivio, Proconsole, Conservatori delle Leggi (*Bandi, e Ordini*, VIII, n. LX); l'editto di riforma del tribunale dei Pupilli, che portava da uno a tre il numero dei "residenti legali" nel tribunale (*Bandi, e Ordini*, VIII, n. LIX); il provvedimento istitutivo dell'Avvocato Regio, incaricato di sostenere le cause civili della Depositeria generale, Fisco, Scrittoio delle Reali Possessioni, Fabbriche e Giardini, Posta, Monte Comune e Monte di Pietà, Decime Granducali, Tassa di Macine, Lotto, e uffici compresi nell'Amministrazione generale (*Bandi, e Ordini*, VIII, n. LXI). Sulle leggi del 1777, sulla complessità di contenuto e di obiettivi politici che tali provvedimenti perseguirono, è intervenuta A. CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, contributo al Convegno in onore di Giuseppe Pansini; Atti di imminente pubblicazione presso la casa editrice Edifir. Ringrazio l'autrice per avermi fornito il testo dell'intervento.

presente mese il Magistrato degli Otto, e con editto dei 27 detto il Magistrato dell'Archivio, e quello dei Conservatori di Legge; e riconoscendo che ad altro non serve che ad un inutile imbarazzo, e confusione la sussistenza di quei Magistrati di Cittadini tanto per tratta che per turno, o per Nostra elezione temporaria, i quali per le variate circostanze dei tempi sono nella totale inattività, e nell'impotenza di rendere al Pubblico alcun servizio; Perciò abbiamo determinato che dal di primo del prossimo Giugno siano ancora soppressi [...]»⁷⁰.

Nel loro complesso questi atti normativi sembravano andare nella direzione auspicata dalla *Relazione prima* sia relativamente alla necessità di ridurre il numero delle istanze, sia per la sottrazione completa di ogni giurisdizione civile e criminale a non esperti di diritto, e muovevano a presentare una minuta di legge in cui fosse scoperto e frontale l'attacco alle prerogative nobiliari. Come la *Relazione prima*, anche il *Nuovo piano* esordiva deplorando la situazione di monopolio nobiliare delle cariche pubbliche, riaffermando e approfondendo i termini della contraddizione tra sistema repubblicano e monarchico:

In quei tempi di tumulto, e di continue rivoluzioni di governo, nei quali si cercava sempre la libertà, senza mai trovarla, non tanto la potestà legislativa, quanto l'esecutrice, era in potere di quei Cittadini, che per qualunque verso, si erano fatti ammettere al godimento degli onori [...]»⁷¹.

L'"abuso" di cui nella *Relazione prima* Signorini aveva parlato, si configurava come acquisizione "per qualunque verso" di posizioni di potere; l'analisi storica demistificava e rendeva contraria alla legge (poiché non la "potestà legislativa, quanto l'esecutrice" regnava nei tempi repubblicani) una autorità poi dalla legge stessa sanzionata. La condanna del compromesso costituzionale mediceo con le oligarchie assumeva un valore non soltanto politico, ma fortemente morale, in quanto il sistema nel quale i nobili poterono consolidare la propria forza non era infatti che una "anarchia", alla quale inutilmente si cercò poi di porre rimedio: prima, rendendo annuale o biennale l'impiego dei residenti e "facendosi in tal forma per così dire vedere la Magistratura, ed occultandosi il Magistrato, che restava colla folla promiscuato, e confuso"⁷²; quindi assegnando a tali magistrature un assessore giu-

⁷⁰ *Bandi, e Ordini*, VIII, n. LXIII. Il corsivo nel testo è nostro.

⁷¹ *Nuovo piano etc.*, in ASS, *Balia*, 851, c. 103v. Il corsivo nel testo è nostro.

⁷² *Ivi*, c. 104.

sperito e istituendo il Capitano di Giustizia, la Ruota e il Giudice Ordinario⁷³.

Sulla base di tali premesse, la soluzione della *Relazione prima* di "tener vivi i Magistrati, ed obbligarli a decidere ex voto d'un assessore legale" non potrà che apparire insufficiente, dovendosi invece procedere "senza neppur seguire in apparenza le antiche istituzioni repubblicane". "Infatti se così è stato praticato in Firenze, se così si è fatto nei governi provinciali di questo Stato, perché - si chiede Signorini - non deve potersi egualmente fare nella Città di Siena?"⁷⁴.

Con la convinzione che le magistrature dovessero essere tutt'altro che "benefizi per il sostentamento dei poveri" e fonte di entrata irrinunciabile per i nobili, Signorini giungeva a delineare per Siena un progetto profondamente innovativo, che si era lasciato ormai alle spalle, dandola per vinta, la battaglia sulla titolarità della giurisdizione che percorre le pagine della *Relazione prima*. Ripensando le mansioni delle due magistrature dei Regolatori e dei Pupilli si poteva facilmente supporre come inutile la loro sussistenza, e pensare ad una loro abolizione (istituendo un unico Giudice Ordinario e dei Pupilli); sopprese anche le magistrature di Biccherna, Conservatori, Strade e la carica di Auditore Fiscale si poteva stabilire, sul modello dell'Auditore della Camera delle Comunità di Firenze, un funzionario unico preposto alla pubblica economia, con giurisdizione nelle cause civili camerale. La tendenza alla professionalizzazione del sistema giudiziario veniva sviluppata fino a sottrarre al ceto dirigente cittadino qualsiasi possibilità di interferire in funzioni chiave come il sindacato dei giudicanti, l'esame dei procuratori, la giurisdizione su cause relative a giudici, procuratori e notai⁷⁵. La volontà di rendere uniforme la legislazione dei due Stati muoveva a proporre anche per Siena l'istituzione del Vicario del Tribunale di Giustizia, mentre il Conservatore delle Leggi fiorentino avrebbe potuto trovare il suo omologo nello Stato di Siena in un Auditore di Ruota che presiedesse all'Archivio, ai notai ed ai procuratori.

L'interesse e l'importanza del *Nuovo piano* sta non solo in un programma istituzionale, che, se attuato, avrebbe visto drasticamente ri-

⁷³ *Ivi*, cc. 106v sgg.

⁷⁴ *Ivi*, cc. 107v-108. Scompariva dal *Nuovo piano*, significativamente, ogni rivalutazione della fonte normativa statutaria.

⁷⁵ *Ivi*, §§ 32-33, 48-56. Si veda anche F. COLAO, *Le riforme dell'"ordine giudiziario"*, cit., pp. 259 sgg.

dursi gli spazi politici dell'oligarchia, ma anche nel costituire un primo passo (riprendendo quella volontà di uniformare l'amministrazione del Granducato che era stata di Richecourt) per la completa integrazione normativa e politica dei due Stati.

4. *Il ceto dirigente senese ed i suoi schieramenti interni: indicazioni di ricerca*

Non sorprende il giudizio di Siminetti sul *Nuovo piano*: "la creazione di pochi dipartimenti utili, ed attivi" prospettata da Signorini sarebbe stata vantaggiosa alla città di Siena, anche se "non lascierebbe naturalmente di cagionare almeno sul principio qualche fermento - ma scriveva "molto fermento" in primitiva stesura - nel corpo della nobiltà"⁷⁶. Suo malgrado, il Luogotenente non poteva nascondere lo scarso favore che l'adozione di quel progetto avrebbe incontrato presso la nobiltà cittadina.

Sul "fermento" cui Siminetti allude illumina il tono di estrema cautela di una lettera inviata da Pietro Leopoldo a Tiberio Sergardi, tra i più autorevoli membri dell'oligarchia cittadina, due mesi prima della pubblicazione delle leggi del 28 ottobre 1777. Il Granduca rassicura Sergardi del fatto che erano state tenute in debito conto le sue osservazioni ed aggiunge:

[...] ora S.A.R. pensa ai provvedimenti da darsi per il sistema della curia e la giurisdizione dei Magistrati, si lusinga che l'affare potrà facilmente regolarsi in maniera da incontrare il gradimento del Pubblico, senza molte variazioni e per maggior decoro del Concistorio [*sic*] [...]⁷⁷.

Su Sergardi le relazioni leopoldine offrono interessanti giudizi. Personaggio la cui influenza nel panorama politico cittadino appare in gran parte dovuta all'elezione a Deputato Civico della città e Stato di Siena⁷⁸, a lui in questi anni si rivolgono giovani in cerca di impiego e

⁷⁶ *Relazione p.ma del Luogotenente*, in ASS, *Balia*, 848, c. 40.

⁷⁷ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 138.

⁷⁸ *Elezione del Deputato Civico della Città di Siena, del dì 11 Gennaio 1772 e Istruzione per il Deputato della Città, e Provincia Superiore dello Stato di Siena, alla quale si riferisce il Motuproprio di questo istesso giorno*, in *Codice della Toscana Legislazione*, Siena, F. Rossi Stampatore, II, 1779, pp. 223-232.

mercanti senesi per essere sostenuti nelle loro richieste presso il governo⁷⁹.

Dal resoconto della visita granducale del 1775 apprendiamo che già a quella data aveva preso forza un 'partito' contrario al Segretario delle Leggi Pandolfo Spannocchi⁸⁰. Nel 1777 la *leadership* di questo schieramento si precisava ed usciva allo scoperto: Sergardi accusa prima Spannocchi di essersi reso "dispotico di tutto, mentre avendo tutti i fogli in mano si fa nominare di tutte le deputazioni di detta Balìa ed in questa maniera dirige lui qualunque affare, facendolo andare come vuole e sprezzando tutti li altri ministri"⁸¹; quindi passa a proporre per il Deputato Civico un posto fisso in Balìa, con facoltà di prendere visione di tutta la documentazione della stessa, così come di tutti i tribunali civili e criminali⁸². Alla fine del 1777, leggiamo sempre nelle relazioni leopoldine, erano ancora ben vive

[...] le discordie apertamente contro Pandolfo Spannocchi fomentate dal Deputato Tiberio Sergardi, i due rettori Cerretani e Borghesi e un partito di Carlo Chigi e molti altri, ed in specie l'arcivescovo e molti preti, credendolo autore di tutte le novità, regolamenti comunitativi, etc. e lui stesso è molto impaurito e avvilito, spargendo mille ciarle contro di lui⁸³.

Dal giudizio espresso da Sergardi sul Segretario delle Leggi come "autore di tutte le novità" occorre partire per cercare di sciogliere il complesso nodo politico di questi anni. Spannocchi dal suo ruolo di Segretario delle Leggi, cioè di propositore degli affari in Balìa e di por-

⁷⁹ Anche l'Auditore di Ruota Agostino Galli e l'Auditore del Governo Francesco Paolo Serafini, che nel 1777 vedevano minacciata la riconferma alle rispettive cariche, chiederanno presso il governo la mediazione di Sergardi. Il Granduca giudicava "curioso" che "i ministri del governo per giustificarsi si siano indirizzati al deputato Tiberio Sergardi che come si vede dal suo carteggio, in odio del giudice ordinario sempre li fomentava" (*Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, p. 383).

⁸⁰ *Ivi*, p. 266. L'ufficio di Segretario delle Leggi, istituito nel 1561, era coperto da un nobile edotto in diritto statutario senese, incaricato di controllare la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Balìa e dalle altre magistrature municipali. Rileva Marrara come il Segretario delle Leggi avesse una forte influenza sui membri della Balìa e come venisse "ad assumere, in certi momenti, il delicatissimo ruolo di organo cuscinetto tra il luogotenente granducale e il suo consiglio di governo [la Balìa], in eterno conflitto tra di loro" (D. MARRARA, *Studi giuridici*, cit., pp. 204 sgg.).

⁸¹ *Realazioni sul Governo della Toscana*, cit., III, p. 336.

⁸² *Ivi*, pp. 373, 378, 383.

⁸³ *Ivi*, p. 395.

tavoce ufficiale del collegio, costituiva per il governo un tramite importante nelle modalità di trasmissione delle iniziative e nella ricerca del consenso, ma era uomo "odiato generalmente perché lo considerano per ambizioso e che tresca col governo per voler fare tutto lui"; isolato, quindi, all'interno di un'oligarchia che sembra piuttosto (anche se non è possibile stabilire in quale grado) compattarsi attorno alla figura di Sergardi⁸⁴.

Alcuni passi delle *Relazioni* leopoldine offrono preziose indicazioni al riguardo, avvalorando l'esistenza nel contesto cittadino di due fronti opposti: a proposito del *Nuovo piano* di Signorini Pietro Leopoldo sospettava, per esempio, che fosse stato "fatto un poco per le persone", che il Giudice Ordinario avesse cioè riservato un ruolo troppo esteso per sé e per lo stesso Segretario delle Leggi. Esprimeva quindi - in coerenza con quella volontà di rivitalizzazione degli organismi municipali che pervade le riforme comunitative - chiaro dissenso nei confronti di un progetto che toglieva tutta l'autorità alle magistrature patrie per attribuirle ai ministri del governo⁸⁵.

Dall'altra, parlava del "forte partito" che stava dietro Sergardi, "uomo minuto, debole, di qualche talento, onesto [...] contrario al governo, luogotenente e tutti i ministri ed in specie al segretario Pandolfo Spannocchi e a quello del governo". Sergardi, secondo gli informatori di Pietro Leopoldo, aveva "gran credito nel paese, unito con Savini, Carlo Chigi, l'arcivescovo e tutti i preti, fa il popolare, si unisce con tutti i malcontenti del governo, falso, finto e da non fidarsene mai, avendo molta politica e lavorando sotto mano"⁸⁶.

L'idea di una contrapposizione tra due schieramenti, uno favorevole ad un cambiamento radicale dell'assetto istituzionale dello Stato Nuovo, il 'partito' dei funzionari con affiancato, in modo non scoper-

⁸⁴ *Ivi*, p. 396.

⁸⁵ La convergenza politica del Luogotenente con Signorini, testimoniata da tutta la vicenda delle riforme istituzionali, trova voce sia nelle accuse mosse da Giulio Panilini, Rettore dello Spedale di Santa Maria della Scala, sia nelle relazioni inviate a Pietro Leopoldo da Sergardi in qualità di Deputato Civico. Ambedue riferivano che "tutti i voti e pareri al luogotenente e [sic] governo nelli affari di giustizia li fa il giudice ordinario nel quale ha la maggior confidenza e ne nasce l'inconveniente di fare lui i voti nelle medesime cause nelle quali poi come giudice ordinario deve pronunziare [...]" (*Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, pp. 343 e 350). Per il giudizio del Granduca sul *Nuovo piano*: *Ivi*, p. 367.

⁸⁶ *Ivi*, p. 397. Si veda anche *supra*, nota 79.

to, un esponente dell'oligarchia come Spannocchi⁸⁷; l'altro, portavoce della tradizione e delle ragioni dell'oligarchia cittadina - come Sergardi tende a presentarsi -, deve essere sfumata a favore di una linea interpretativa attenta agli interessi in causa e alle possibili convergenze sulle diverse questioni.

La vicenda della riforma della magistratura di Mercanzia risulta illuminante per misurare le ambiguità connesse al ruolo conservatore che Sergardi rivendica in opposizione a Spannocchi. Nella proposta del 1775, la commissione senese di Sergardi, Chigi e Savini chiedeva l'istituzione di una magistratura fissa costituita di tre nobili proposti dai tre deputati, di un assessore con voto consultivo (la cui nomina doveva essere sottoposta ad approvazione della Balìa) e di un provveditore. Quest'ultimo, sempre da eleggersi tra i nobili, era investito di ampi poteri di controllo su "tutte le arti, traffici e manifatture della Città e Stato di Siena", con facoltà di comunicare direttamente con la Camera di Commercio⁸⁸.

La Balìa, pur sostenendo la necessità di riformare la magistratura in questione, affermava la validità del metodo tradizionale di elezione e composizione delle magistrature senesi⁸⁹: non quindi tre membri fissi, ma "quattro soggetti per ordine de Monti con le solite vacanze, ed in tutto, e per tutto, come si è praticato, e si pratica nelle altre Magistrature Civiche [...] a proposta del Collegio di Balìa"⁹⁰.

⁸⁷ Difficile appare in realtà valutare gli obiettivi politici di Spannocchi, che ufficialmente persegue una linea di rispetto del dettato statutario e di difesa di questa fonte normativa. Di grande interesse è una lettera del 15 marzo 1778 (ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 138) dove chiaramente risalta come da queste divisioni e rivalità di potere in seno al ceto dirigente senese poteva trarre vantaggio la strategia granducale (facendo leva ora sull'uno ora sull'altro contendente). Di fronte alla necessità di istituire anche nel Senese una deputazione per rifare gli estimi, Humbourg comunica a Spannocchi che "siccome S.A.R. si ricorda che V.S.Ill.ma non vorrebbe per certi riguardi apparire [il corsivo è nostro] per autore di questa proposizione [di rifare gli estimi], e dall'altro canto dandosi ora il caso che il Deputato Sergardi essendo ultimamente qui, ha parlato spesso della necessità di rifare li estimi, forse non sarebbe fuor di proposito di animare il med.o a parlarne formalmente in Balìa, per indurre la med.a a chiedere da se stessa questa refezione d'estimi [...]".

⁸⁸ D. BAGGIANI, *La Camera di Commercio*, cit., pp. 396 sgg. e 518 sgg.

⁸⁹ Secondo una linea pienamente confermata, l'anno successivo, dal piano generale di riforma (cfr. *supra*, § 3).

⁹⁰ ASF, *Segreteria di Finanze*, 675: *Alligati alla Riforma del 1777*.

E circa la durata nell'ufficio per un biennio col cambiamento di due ogn'anno, questo metodo sembra più confacente a rendere eguale la condizione de Cittadini, e a dare stimolo alla gioventù di farsi abile a simile impiego, e a premiare rispettivamente quelli, che nelle pubbliche ingerenze hanno prestata senza interesse la loro opera, tanto più, che sono stati fino al di' d'oggi soppressi molti degli uffizi, che tenevano impiegata questa classe di Cittadini in diverse annali residenze⁹¹.

E' chiaro come la Balìa (impossibile valutare se e con quale opposizione dovette misurarsi Spannocchi per veder approvato il documento che esprimeva la posizione ufficiale del collegio) temesse in primo luogo il carattere stabile di una magistratura dotata di ampi poteri, in grado di mettere in discussione l'uguaglianza della condizione dei "cittadini", nonché, in prospettiva, il potere stesso di rappresentanza del "pubblico" svolto dal collegio. Quanto alla deputazione di Sergardi, Chigi e Savini, essa esprime una posizione che cerca di coniugare, con la decisa difesa delle prerogative di una parte dell'oligarchia senese, possibili aperture ai programmi di settori del governo fiorentino e l'ambizione di costituire un polo di potere concorrente alla Balìa.

Il "forte partito" che sta dietro Sergardi si alimenta quindi di componenti diverse, una riconducibile alla volontà di una parte dell'oligarchia di non avere un ruolo subalterno, di farsi interlocutrice privilegiata del governo nella politica delle riforme assicurando il mantenimento di equilibri sociali consolidati nello Stato senese; dall'altra, come emerge chiaramente dal giudizio di Pietro Leopoldo sopra citato, un fermento generale contro le iniziative del governo specie in materia religiosa.

E' indicativo del peso politico e del consenso raggiunto da Sergardi nella metà degli anni Settanta che dal Luogotenente venga, fin dal 1775, e più volte in seguito caldeggiata, la proposta di eleggere Sergardi Primo Deputato e Provveditore di Mercanzia⁹²; mentre nel dibattito sulla riforma delle magistrature Sergardi emerge, a pieno titolo, quale rappresentante del collegio di Balìa insieme a Spannocchi.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Secondo il Luogotenente non si poteva trovare "soggetto più adattato del medesimo" (*ibidem*).

5. *Dalle leggi del 1777 agli anni Ottanta: l'abbandono dei vecchi equilibri*

Quanto il *Nuovo piano* di Signorini fosse lontano da quelli che nel 1777 erano gli intendimenti granducali sulle istituzioni dello Stato Nuovo, e quanto il clima politico sopra descritto pesasse su quegli intendimenti, si misura appieno dal destino che le leggi dell'ottobre 1777 decretavano per l'antica magistratura del Concistoro. Signorini non ne aveva richiesto l'abolizione, ma aveva comunque proposto una severa diminuzione dei fondi ad essa spettanti⁹³, abiti "alla Francese senza alcuna distinzione dagli altri", e, soprattutto, aveva chiesto che il Concistoro fosse privato di ogni giurisdizione in prima e in seconda istanza.

In un'importante lettera del 30 agosto 1777 a Siminetti, di accompagnamento alle *Osservazioni* fatte sul lavoro del Giudice Ordinario⁹⁴, il Granduca riservava a Signorini parole di apprezzamento, insieme con la promessa di future gratifiche, e spiegava poi al Luogotenente i suoi orientamenti:

In queste med.me osservazioni di SAR l'E.V. scuoprirà facilmente l'intenzione sovrana di conservare alla Balla, al Concistoro, ed al Capitano del Popolo tutti i privilegi e prerogative, di cui hanno goduto fino al presente, ed alle quali cod.ta Nobiltà è tanto attaccata⁹⁵.

Rivela la difficoltà di raggiungimento di nuovi equilibri, che l'ambito di competenza del Concistoro - quando già tutto sembra essere stato deciso per la conferma di tutte le attribuzioni e per la costituzione in questa magistratura di un tribunale civile di terza istanza - sia ri-

⁹³ "Io non trovo male lasciar sussistere questa Magistratura - dichiarava - che serve almeno per le provanze della nobiltà, ma non trovo bene poi che si eroghino nel pranzo quotidiano di questo Magistrato, e nel mantenergli tanti Donzelli, che sono tanti manifattori tolti all'esercizio delle Arti, e conservati all'ozio, ed ai vizi, non trovo dissi bene, che in questi oggetti si eroghino quelle migliaia di lire che si pagano dalla Dogana, e le quali potrebbero destinarsi a mero vantaggio del Pubblico" (*Nuovo piano etc.*, cc. 122-123).

⁹⁴ Si tratta delle *Osservazioni e decisioni di S.A.R. sopra la filza della riforma de' Magistrati di Siena, e giurisdizione loro*, in ASS, Balla, 848, cc. 1-11.

⁹⁵ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 138. Si ordinava di prestare particolare attenzione alle competenze delle suddette magistrature, affinché "tutto quello che concerne queste med.me facultà, e prerogative, ed in specie la nuova autorità che si darà agl'Eccelsi di essere giudici in terza istanza in tutte le cause con i tre assessori da fissarglisi venga disteso nella maniera più ampia, che abbia a incontrare perfettamente il genio, e piacere di codesto Pubblico" (*ibidem*).

messo in discussione ai primi d'ottobre, nell'immediata vigilia della pubblicazione delle leggi. E' il Luogotenente a chiedere di destinare "il Concistoro ad altra incombenza forse più onorifica ed utile per il medesimo", a proporre una novità di non piccolo rilievo: trasferire nel Concistoro - che avrebbe assunto la nuova denominazione di Magistrato Supremo del Concistoro - tutte le cause di competenza del Giudice Ordinario. Tribunale quindi di prima, e non di terza istanza, esso si sarebbe pronunciato con il voto decisivo di un Auditore Supremo del Concistoro, per la qual carica Siminetti proponeva lo stesso Signorini⁹⁶.

Tale proposta sarà pienamente recepita nell'*Editto per la formazione del nuovo Tribunale Supremo del Concistoro*⁹⁷. Numerosi e di grande delicatezza, nonché interesse per la nobiltà cittadina, erano le giurisdizioni attribuite a questo organo⁹⁸, tali da giustificare la viva soddisfazione registrata dal Granduca nei confronti degli editti "ed in specie delle autorità date al Concistoro"⁹⁹. Il nobile senese Pietro Pecci, continuatore del diario paterno rimasto manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Siena, poteva dire, riferendosi al complesso delle leggi del 1777¹⁰⁰, che tutto era "variato in meglio", che "l'esser nato nobile in Siena [...] [costituiva] un onore che non è stato mai valutato tanto,

⁹⁶ *Relazione del Luogotenente generale sopra gli affari delle riforme delle giurisdizioni de' Magistrati etc.*, in ASF, *Segreteria di Stato*, 228, n. 53.

⁹⁷ In *Codice della Toscana Legislazione*, cit., I, pp. 199 sgg.

⁹⁸ "Le cause tanto attive che passive riguardanti le persone, e beni dei prodighi. Le cause della Religione di S. Stefano, e delle commende erette in detto Sacro Militare Ordine [...]. Le cause che avesse, o potesse avere nella Città e Stato di Siena il monte di Pietà di Firenze. Le cause tanto attive, che passive riguardanti lo Spedale di Santa Maria della Scala, l'Opere del Duomo, e di Provenzano, la Casa della Sapienza, lo Spedale de' S.S. Niccolò, e Gregorio in Sasso detto volgarmente di Monagnese e loro patrimonio [...]. Le cause civili delle persone addette alla nostra Real Corte che abitassero nella Città e Stato di Siena. Le controversie di giurisdizione che potessero insorgere fra i rispettivi tribunali della città. Le cause vertenti fra avvocati, procuratori, o copisti, ed altri particolari [...]. Le cause ove si tratti delle esecuzioni di deroghe da Noi concesse ai fidecommissi o altre ultime volontà". Al Magistrato Supremo sarebbe spettato inoltre "d'interporre i decreti di ammortizzazione", pronunciarsi circa l'esecuzione delle leggi sulle manomorte e sull'alienazione dei beni ecclesiastici, ricevere gli atti di ripudia di eredità paterne (*Bandi, e Ordini*, VIII, n. CXXXII, art. IV-V).

⁹⁹ *Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, p. 392.

¹⁰⁰ Si tratta di cinque editti, due istruzioni, dodici motupropri e due rescritti, come si legge nella [*Lettera di*] Francesco Siminetti al Sig.r Conte degli Alberti, *Consigliere di Stato di Firenze*, in ASF, *Segreteria di Stato*, 228, n. 49.

bensi a misura che il ceto nobile vien distinto dalla sovrana clemenza, bisogna che i nobili specialmente procurino di occuparsi negli studi"¹⁰¹.

Altrettanto moderati, rispetto alle indicazioni del *Nuovo piano*, i contenuti dell'*Editto per la riforma dei Magistrati della città di Siena e delle loro giurisdizioni*¹⁰². E' indubbio che alla base di tale legge stesse la *Relazione prima*, di cui era accolto il criterio guida dell'omogeneità delle mansioni delle magistrature. Ma, scomparsi gli accenti critici del lavoro di Signorini, veniva fortemente sottolineato il carattere non verticistico della riforma - "Ed essendoci fatti render conto di tutto ciò che vi fosse per questa parte da riformare..." - finalizzata a "migliorare la costituzione de i Magistrati della Nostra Città di Siena" e limitata a "qualche ramo" delle facoltà delle magistrature.

Nuovi ambiti di "privativa giurisdizione" erano stabiliti per le magistrature di Biccherna, Conservatori, Regolatori e Pupilli. Le "pretese" del Monte dei Paschi drasticamente ridimensionate, in linea con quanto il collegio di Balìa e lo stesso Signorini avevano proposto, negando a tale istituto la facoltà di avocare cause già introdotte presso un altro tribunale¹⁰³. Ancora in piena rispondenza con le proposte della *Relazione prima* erano aboliti alcuni organi¹⁰⁴.

La presa di distanza dal progetto di Signorini, come le *Osservazioni* del Granduca avevano prescritto, avveniva per il Capitano del Popolo e il Concistoro, pienamente confermati nelle loro mansioni; in particolare, riveste carattere di eccezionalità, considerando complessivamente le leggi del 1777, il mantenimento a questa magistratura della

¹⁰¹ P. PECCI, *Continuazione del Giornale Senese*, [dal 31 agosto 1772 all'11 settembre 1787], IV, 31 dicembre 1777. Pietro Pecci, figlio dello storico ed erudito senese Giovanni Antonio, continuò il diario interrotto dal padre al 16 febbraio 1768 (III, c. 126v secondo la moderna cartulazione). Il *Giornale*, in cinque volumi, si trova presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, Ms.A.IX. 4-8.

¹⁰² *Codice della Toscana legislazione*, cit., I, pp. 215-233.

¹⁰³ Occorre sottolineare come la legge non eliminasse tutti i casi di "cumulativa giurisdizione": per le cause vertenti fra "non poveri" nella città e nelle Masse erano quattro le sedi competenti: Concistoro, Vicario del Tribunale di Giustizia, Mercanzia e Regolatori (art. I). Nei processi tra mezzadri e cittadini senesi ci si poteva rivolgere sia ai giudicanti della provincia sia ai Regolatori (art. II).

¹⁰⁴ Si tratta degli Esecutori di Gabella, delle cariche di Operaio dei Bottini, Giudice Camerale e Giudice dei Pupilli, riunita, quest'ultima, a quella di Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro. La soppressione della magistratura delle Strade era prevista "per quando averà luogo la consegna delle Strade Regie alle rispettive comunità" (art. II).

giurisdizione criminale sugli addetti al Palazzo Pubblico¹⁰⁵. Anche relativamente alla giurisdizione della Ruota, corte d'appello per le cause civili pronunciate a Siena e nell'intera Provincia Superiore, erano previste eccezioni che sono significative dell'orientamento leopoldino: "le cause di vacanze che in prima istanza si risolvono dal Segretario delle Leggi" dovevano infatti continuare a decidersi dalla Balìa "a forma della pratica vegliante" (art. XXI).

Neppure la soluzione al problema dell'assessorato si presenta omogenea a quanto disposto dal *Nuovo regolamento* del 1771 nello Stato Vecchio, venendo mantenuto il valore consultivo del voto degli assessori. La legge apportava però significative innovazioni alla prassi vigente, e poneva le condizioni per scalzare dall'interno il privilegio nobiliare della titolarità della giurisdizione. Se infatti fino a quel momento l'intervento degli esperti legali nelle magistrature si era configurato come del tutto marginale e saltuario¹⁰⁶, adesso si stabiliva che:

Gli Assessori dei Magistrati averanno sopra tutti gli affari [...] il voto eguale a ciascun residente, e dovranno intervenire al Magistrato una volta la settimana [...]. Tutte le [...] cause poi o di somma incerta, o superiore alle lire settanta, che sono, o saranno introdotte avanti i Magistrati della Città di Siena dovranno con tutti gl'incidenti, ed emergenti risolversi dai rispettivi Magistrati assieme però con l'Assessore, il quale farà sempre da relatore, e sarà perciò obbligato a dare i dubbi in scritto, ed il motivo alle parti¹⁰⁷.

Stabilendo una presenza regolare degli assessori e riconoscendo loro voto eguale agli altri membri, il provvedimento poneva le premesse di una situazione di forte conflittualità che non tarderà a manifestarsi.

¹⁰⁵ Nell'ambito penalistico si trovano infatti le norme più in linea con quanto disposto nello Stato di Firenze: nell'Auditore Fiscale (denominazione che veniva a sostituire quella di Capitano di Giustizia) erano concentrate, con l'importante eccezione della giurisdizione sugli addetti al Palazzo Pubblico, tutte le competenze criminali delle magistrature cittadine. Sui contenuti dell'*Editto per la formazione e riforma del Tribunale di Giustizia, ora dell'Auditore Fiscale di Siena* (in *Codice della Toscana legislazione*, I, pp. 205 sgg.) e per i punti di convergenza e di distanza dal progetto di Signorini rimandiamo a F. COLAO, *La giustizia criminale senese* cit., pp. 30-33. Si veda anche, sempre di Colao, la voce *Capitano di Giustizia*, in *Leggi, magistrature, archivi*, cit., pp. 33-48.

¹⁰⁶ Cfr. *supra*, nota 40.

¹⁰⁷ *Editto per la riforma della curia di Siena*, in *Codice della Toscana legislazione*, cit., I, pp. 233 sgg.

Signorini, assessore in base alle leggi del 1777 nelle magistrature dei Quattro Conservatori e dei Pupilli, oltreché Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro, dalla magistratura dei Pupilli inviava un primo dettagliato rapporto nel gennaio 1778, cui seguiva (in giugno) la trasmissione dei risultati di un'indagine grazie a cui

[...] ebbi occasione di vedere - spiegava il nuovo assessore - che non solo nei territori indipendenti da questo Magistrato (prima della legge del 28 ottobre 1777), ma anche in quelli che erano stati sempre sottoposti alla di lui giurisdizione, molti erano i Pupilli, e specialmente i poveri, che non erano stati provvisti di tutore, molti erano gli inventarj mancanti o fatti irregolarmente [...] ¹⁰⁸.

Nel maggio 1780, sempre nella magistratura dei Pupilli, si verificava un forte contrasto che vedeva schierati cancelliere e assessore da una parte, residenti dall'altra. Il cancelliere del tribunale si era infatti rifiutato di esibire alcuni documenti al conte Uggieri d'Elci, tutore del nipote e in aperto dissidio con la madre di questi. Sostenendo la legittimità dell'iniziativa del cancelliere, Signorini informava che Uggieri era giunto nella cancelleria "con maniera imperiosa [...] e più conveniente ad un Signore dei tempi feudali che a un litigante nei Tribunali di Toscana". Rilevava come il cancelliere non fosse uno schiavo del magistrato, bensì un "impiegato", e denunciava - rivelando i risvolti psicologici e negli equilibri di potere della nuova qualità di presenza degli assessori - una sorta di "diffidenza" nei confronti dei cancellieri, causata, a suo avviso, dalla "gelosia che vi è che [...] dipendano più dall'assessore legale che dai residenti non legali" ¹⁰⁹. A conclusione del suo intervento accusava i nobili Angiolo Forteguerra e Giuseppe Marescotti, ambedue membri della magistratura, il primo cognato di Uggieri, il secondo suo strettissimo amico, di avere agito in aperto favore del conte.

L'affare d'Elci si configura come un *casus belli*, prontamente colto dall'assessore, in una situazione di scontro ormai frontale. Le due relazioni presentate nel 1778 avevano infatti messo in luce l'impossibilità/incapacità dei residenti ad assolvere i loro compiti al di fuori del-

¹⁰⁸ ASS, *Governatore*, 867, n. 95 e *Governatore*, 868, n. 126.

¹⁰⁹ "Ho osservato che in questo tempo regna sempre più nei residenti una diffidenza verso i cancellieri, ai quali giustificano questo loro risentimento con gli atti i più marcati fino col fare le rappresentanze a S.A.R. in corpo di Magistrato, e a nome del Magistrato, senza adunarsi nel luogo destinato, e senza l'assistenza e firma del cancelliere contro gli ordini [...]" (ASS, *Governatore*, 877, n. 316).

l'ambito cittadino; l'anno successivo era sopravvenuta, da parte di Signorini, la denuncia dell'assenteismo dei magistrati¹¹⁰.

Il 26 luglio 1780 il Granduca decideva un intervento clamoroso:

Informata S.A.R. del poco misurato contegno tenuto da due dei residenti del Magistrato dei Pupilli [...] ha avuto luogo di rilevare che il loro unico scopo nell'esame dei predetti affari è stata l'animosità, l'indipendenza, e il soddisfare alle private relazioni. Tal sistema diametralmente opposto alle premure vedute del Real Padrone per il bene de' sudditi ha incontrato la total Sovrana disapprovazione, ed ha ordinato la pronta remozione dei nominati [...]¹¹¹.

Con questo durissimo atto d'accusa Angiolo Forteguerra e Giuseppe Marescotti venivano rimossi dalla carica e, contemporaneamente, veniva riconosciuto all'assessore pieno potere nella soluzione delle cause¹¹²: un atto che, assieme ad una destituzione di cui possiamo immaginare lo scalpore, inaugura una fase in cui sono bruscamente abbandonate la prudenza e la circospezione che avevano caratterizzato fino a quel momento la politica granducale. Non è un caso, a nostro avviso, che proprio in questo arco di tempo Tiberio Sergardi non sia

¹¹⁰ Nel corso del 1779 era accaduto che Signorini, tenuto a presenziare alle sessioni del tribunale due volte la settimana, la prima volta non vi aveva trovato nessuno, mentre la seconda aveva riscontrato la presenza di un unico residente. "Quello che [...] in tale occasione non dev'ò tralasciar di porre sotto la considerazione della R.A.V. - argomentava Signorini - è che la mancanza dei residenti a intervenire alle sessioni nei giorni destinati, porta un prolungamento delli affari mentre quella mancanza di numero che è accaduta per due volte successivamente nei giorni che interviene l'assessore [...] è accaduta e accade frequentemente il martedì, giorno di adunanza in cui non interviene l'assessore se non che chiamato [...]". Signorini aveva ritenuto opportuno procedere ugualmente, ed aveva richiesto che le sentenze pronunciate non venissero annullate per mancanza di numero legale (ASS, *Governatore*, 869, n. 88; 870, n. 168, allegato A. Anche in: *Affari riguardanti collisione di giurisdizione tra alcuni tribunali senesi*, in ASF, *Archivio Antinori*, 98). Di tali assenze un residente non aveva addotto motivazioni; un secondo aveva detto di trovarsi malato; il terzo, per essere stato eletto alla Signoria concistoriale, godeva del privilegio di vacare da altri uffici. Esprimendosi su questa delicata questione, sia il Luogotenente sia l'Auditore di Governo avevano concordato con la proposta di Signorini di sottoporre a multa o "appuntatura" i magistrati assenti senza legittima causa, in analogia a quanto era previsto dal regolamento delle comunità della Provincia Superiore. L'opinione del Granduca al riguardo sarà sfavorevole: le cause risolte autonomamente da Signorini dovevano essere riproposte all'interno della magistratura (ASS, *Governatore*, 873, n. 89, 25 giugno 1779).

¹¹¹ ASS, *Governatore*, 877, n. 316.

¹¹² *Ivi*, n. 318.

riconfermato alla carica di Deputato Civico, per motivi privati ufficialmente¹¹³, in realtà perché una forte volontà politica di riforma rende superato il ruolo di portavoce di una parte del ceto dirigente senese svolto da Sergardi nel contesto cittadino, ed anche la rispondenza di questo ruolo alla strategia granducale, volta negli anni Settanta al mantenimento di una situazione di forte dialettica politica per facilitare il controllo ed impedire il costituirsi di forti nuclei di potere nella città.

Nel novembre 1780 la magistratura di Mercanzia veniva soppressa e riunita ai Regolatori. Qui confluivano gli ex-deputati di Mercanzia Sergardi e Chigi, il primo dei quali era decretato che continuasse ("sebbene venga destinato a risiedere nel Magistrato de' Regolatori con voto uguale agli altri residenti") ad esercitare tutte le mansioni che aveva come Provveditore della Mercanzia¹¹⁴.

Da questo anno i provvedimenti si susseguono in modo martellante ed obbediscono a due precise direttrici d'intervento: limitare sempre più il numero delle magistrature e creare per la giurisdizione civile, così come era stato realizzato nel 1777 per quella penale, un'istanza unica nell'Auditore del Magistrato del Concistoro. A quest'ultimo venivano infatti riuniti (25 aprile 1781) gli assessorati all'interno dei Regolatori e Monte dei Paschi, respingendo tutte le candidature avanzate per tale carica dai nobili della città¹¹⁵.

Tra Signorini e gli ex-deputati di Mercanzia iniziava una difficile convivenza. Appena due mesi dopo la nomina, l'assessore inviava

¹¹³ Narra Pietro Pecci come da tempo Sergardi avesse contratto amicizia con una ragazza di nome Eustachia Conti "e per la città si erano fatte molte ciarle [...] dicendosi da alcuni che era sua moglie, e negandosi ciò da altri. Nel passato Carnevale la condusse a Firenze in compagnia di suo padre, e di Pietro Bargagli amico di Tiberio: tornati appena a Siena ai primi di Quaresima pochi giorni dopo fu per ordine del Sovrano fatto intendere alla detta Eustachia che non si accostasse alla casa di Tiberio Sergardi con la comminazione altrimenti di sei anni di carcere. Quest'affare si rese pubblico in un momento, e se ne parlava ovunque: dispicque grandemente a Tiberio la risoluzione del Tribunale, e sotto il diciotto del mese di febbraio del 1780 dimandò [...] a S.A.R. la dimissione dai suoi impieghi [...]" (P. PECCI, *Continuazione del Giornale Senese*, IV, cc. 98v-99, secondo la cartulazione moderna).

¹¹⁴ ASS, *Governatore*, 878, n. 435. I Regolatori erano chiamati a svolgere "tutta la giurisdizione, incumbenze, e facoltà, che si esercitano tanto nel contenzioso, che nell'economico dal Provveditore, e dai Deputati della Mercanzia".

¹¹⁵ *Ivi*, 884, n. 33: dove è inserita anche la supplica di Pietro Pecci, il quale non aveva mancato di far notare come il Granduca si fosse compiaciuto fino a quel momento di concedere ad un senese tale impiego.

un'approfondita relazione dove illustrava come l'unione delle due magistrature fosse stata interpretata da Sergardi e Chigi "per una unione non già estintiva, e trasfusiva, ma pura unione cumulativa". Secondo Signorini molto chiaramente il motuproprio dell'aprile 1780 aveva previsto, invece, la soppressione della Mercanzia: egli si diceva convinto che negli ex-deputati Sergardi e Chigi non vi fosse "malafede" e che, "trasportati dal desiderio naturale agli uomini di tener vivo un dipartimento in cui sono stabiliti", avessero considerato il motuproprio "solamente per quel lato che favoriva il loro desiderio"¹¹⁶.

Nell'aprile 1783 venivano sottratte ai Regolatori la presidenza all'Archivio, trasferita nel Segretario di Governo, e la cognizione delle cause civili relative ai notai, demandata all'Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro¹¹⁷: un provvedimento che poneva le premesse per la non lontana soppressione anche della magistratura dei Regolatori.

Tra gli atti normativi di questi anni vi è anche il motuproprio del 25 febbraio 1783, con il quale si prescriveva che tutti gli affari civili superiori alle lire settanta fossero demandati all'assessore ("e che da questo unicamente si risolvano, e si decidano")¹¹⁸. La questione dell'assessorato trovava così soluzione in un contesto politico molto diverso da quello degli anni Settanta, in una fase in cui il processo riformatore subiva un'accelerazione in corrispondenza ad una forte volontà graduale di riforma. Signorini, in questi anni uomo di punta della strategia leopoldina, offre ancora una volta a Pietro Leopoldo l'occasione propizia, sostenendo le motivazioni di un esposto avanzato da un gruppo di procuratori senesi. Questi nel gennaio 1783 avevano reso noto come non si fosse diffusa la prassi, prevista dalla legge del 1777, di delegare la causa all'assessore dietro istanza delle parti:

I residenti non legali tutti nobili senesi - osservava Signorini - possono sommamente influire all'interesse di procuratori e curiali, talché questi sono nella necessità di avere per quelli tutti i riguardi possibili. I nobili residenti reputano un'offesa fatta loro la domanda della commissione della causa all'assessore, che si faccia dal difensore; questi temendo la conseguenza di un tal

¹¹⁶ *Ivi*, 883, n. 339 (9 giugno 1781).

¹¹⁷ *Ivi*, 891, n. 108 (12 aprile 1783).

¹¹⁸ *Ivi*, 890, n. 52.

dispiacere si astiene dal cagionarlo, le cause si trattano nel medesimo modo avanti il Magistrato tutto [...] ¹¹⁹.

Sempre nel 1783 cadeva sotto la scure governativa anche la magistratura dei Pupilli, le cui competenze erano devolute all'Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro per il territorio della città e del suo circondario, e ai giudicenti nel resto dello Stato ¹²⁰.

Anche i Regolatori venivano infine aboliti nel 1784 e le facoltà del tribunale accorpate al Provveditore di Biccherna ¹²¹; lo stesso anno, infine, Monte dei Paschi e Monte Pio venivano riuniti in un unico istituto col nome di Monti Riuniti, abolendo la deputazione degli Otto eletta dalla Balìa per vigilare sull'andamento del Monte ¹²².

6. Note conclusive

La centralità e l'importanza della questione dell'assessorato emerge dalla compattezza assunta su tale tema dal 'fronte' aristocratico, dalla difficoltà a trovarvi - così come era accaduto per le magistrature di Firenze nel 1771 - rapida soluzione. Risalta inoltre, negli anni Settanta,

¹¹⁹ *Ivi*, n. 52.

¹²⁰ *Ivi*, 892, n. 327 (14 agosto 1783); anche in ASF, *Archivio Antinori*, 99. Un'informativa di Signorini dimostra come quest'ultimo provvedimento fosse solo l'atto finale di una forte perdita di potere da parte dei residenti. Tracciando un bilancio della sua attività di assessore nella magistratura dei Pupilli, Signorini infatti così si esprimeva: "Finché la giurisdizione del Magistrato dei Pupilli fu esercitata da me come assessore legale cumulativamente con i quattro nobili senesi residenti nel magistrato medesimo, non potei commettere ai giudicenti tutti gli affari che avrei creduto bene, che fossero spediti da loro; e la difficoltà che hanno per lo più i ministri d'un Dipartimento a mostrare la superfluità del Dipartimento loro medesimo era forse il motivo, per cui i residenti non legali ostavano alcuna volta a queste commissioni". Tolto nel 1780 il voto ai residenti (cfr. *supra*, nota 112), Signorini aveva delegato ai giudicenti numerosi processi, cosicché al momento della soppressione la magistratura collegiale dei Pupilli era si può dire priva di qualsiasi peso effettivo. Ricordiamo come nello Stato Vecchio fin dal 1767 fosse stato disposto che i processi riguardanti pupilli e vedove dello Stato fossero di competenza dei giudici locali (cfr. *supra*, nota 16).

¹²¹ N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi di Siena e le Aziende in esso riunite. Note storiche raccolte e pubblicate per ordine della Deputazione e ad iniziativa del già presidente Conte Niccolò Piccolomini*, Siena, tip. e lit. Sordo-Muti, 1891-1925 (9 voll.), VI, pp. 593-595.

¹²² *Ivi*, pp. 557-558.

la differenza di tempo di esecuzione e di contenuto politico tra l'*iter* delle riforme nella Provincia Superiore - ci riferiamo sia alla ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie sia all'approvazione dei regolamenti comunitativi - e ciò che accade quando si tocca il cuore dello Stato Nuovo: è infatti intorno alle competenze e all'interna articolazione delle magistrature senesi che avviene lo scontro più lungo ed acceso. Rispetto ad altri ambiti oggetto di riforma, questi interventi istituzionali rivestono agli occhi dell'oligarchia della città un valore particolare: ogni passo mosso in direzione di un'alterazione (e quindi delegittimazione) dal centro degli ordini statutari è sentito quale attacco alla secolare posizione di monopolio aristocratico delle cariche e alla struttura autonomistica dello Stato.

Questa tendenza indubitabile, propria dell'aristocrazia senese, ad adottare forme di resistenza nei confronti delle iniziative governative, non esime dal ricercare quali fossero gli schieramenti su precise tematiche e nodi politici, quali alleanze venissero strette tra i partiti cittadini e gruppi di potere fiorentini, gli interessi, i legami, gli obiettivi ideali e politici che legano uomini e gruppi di potere delle due entità statuali¹²³; né da tale dialettica sembra lecito escludere gli stessi vertici del governo senese, il cui ruolo non può essere ridotto a quello di meri strumenti della politica granducale. guardando alla storia istituzionale senese in rapporto alla lotta politica generale ingaggiata sul terreno delle riforme, occorre non dimenticare quindi quanto a Firenze si viene svolgendo, senza però automaticamente estendere alla realtà dello Stato di Siena, per le forti peculiarità che esso mantiene, la vicenda storica dello Stato Vecchio.

Una decisa svolta nei criteri di gestione del potere caratterizza, a Siena come a Firenze, l'inizio degli anni Ottanta: si interrompe, rispetto al decennio precedente, il metodo della collaborazione con gli organismi municipali, assieme alla gradualità di esecuzione che esso comportava. I tempi lunghi e le difficoltà implicate dalla ricerca di un consenso dal basso alle riforme, spinsero il Granduca su una strada centralistica, come dimostra l'attenzione riservata all'apparato di poli-

¹²³ Secondo le prospettive già indicate da E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo stato nel Ducato Mediceo*, cit., p. 62.

zia e l'istituzione nel 1784 del Presidente del Buon Governo, ai cui pieni poteri veniva sottoposto anche l'Auditore Fiscale di Siena¹²⁴.

Resta aperto il problema di quella che fu la reazione e il possibile contributo della società senese alle riforme nel periodo da noi considerato. Molte osservazioni di Pietro Leopoldo, relative agli anni Settanta, spingono a ritenere che nei confronti delle magistrature senesi vi fosse un vivo attaccamento popolare e che l'affare delle riforme istituzionali stesse a cuore alla nobiltà come al resto del "paese"¹²⁵. Con riferimento alle soppressioni di tribunali che caratterizzano gli anni Ottanta, Narciso Mengozzi (estensore di una monumentale storia del Monte dei Paschi, ancor oggi utilissima per la ricchezza documentaria su cui è basata) osserva che gli effetti immediati di tali disposizioni "erano quasi sempre quelli di alterare antiche consuetudini che parevano benefiche", come le elemosine ai poveri che venivano fatte da tutte le magistrature senesi il sabato mattina, o la diminuzione degli impieghi per coloro che "oltre di avervi speciale diritto, ne avevano un positivo bisogno". Da qui, continua Mengozzi, "un sordo e crescente malcontento, a cui davano esca incessante anco le ardite innovazioni che ferivano al vivo i sentimenti e le consuetudini di una popolazione assuefatta, per inveterata tradizione, alle pratiche del culto più appariscenti e spettacolose"¹²⁶. Un'interpretazione, questa, che cala le riforme all'interno di un contesto sociale in fermento per l'interrompersi di pratiche consolidate, il chiudersi di importanti canali di sussistenza per i ceti popolari¹²⁷.

¹²⁴ Per questi aspetti si veda C. MANGIO, *La polizia toscana*, cit., pp. 53 sgg. Come ha osservato M. Mirri negli anni Ottanta il Granduca sembra privilegiare, rispetto alla riforma dell'economia, quella della politica e delle istituzioni: "dalla possibilità di guidare una sensibile trasformazione nella vita e nell'organizzazione interna della Chiesa [...] dalle iniziative del tutto innovative tese al riconoscimento di primari diritti individuali [...] dall'idea che fosse venuto il momento di proporre nuovi assetti costituzionali per il Granducato (M. MIRRI, *Riflessioni su Toscana e Francia, riforme e rivoluzioni*, in "Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona", XXIV (1990), pp. 117-233: 143).

¹²⁵ *Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, pp. 209, 367.

¹²⁶ N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi di Siena*, cit., VI, pp. 594-595.

¹²⁷ Spinge verso questa interpretazione anche il contributo di I. TOGNARINI-F. MINECCIA, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *Criminalità e società nell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 167-218. Nel tumulto fiorentino del 1774 e in quello senese del 1779 gli autori riconoscono la spia di un malessere sociale non riconducibile unicamente alla politica annonaria e religiosa del Granduca ma, più in

Resta ugualmente nell'ombra il secondo ceto e troppo scarse sono le indicazioni per individuare se, e in quale forma e direzione, vi fu una sua spinta propulsiva alle riforme. Alcune riflessioni suscita la vicenda dei procuratori senesi che nel 1783 chiesero al Granduca di estendere dal tribunale dei Pupilli a tutte le magistrature senesi il riconoscimento del voto decisivo agli assessori. Nelle testimonianze del partito riformatore, come abbiamo visto, l'auspicio ad una riforma delle competenze giurisdizionali delle magistrature era andato di pari passo con la ferma condanna dello strapotere che cancellieri e procuratori vi esercitavano per l'ignoranza nobiliare¹²⁸. Si tratta di testimonianze di parte, che premevano per una riforma forte dell'assetto istituzionale senese, e dalle quali è quindi molto difficile poter dedurre una generalizzata volontà, da parte dei procuratori senesi, di mantenimento dello *status quo*. L'intervento già citato di Signorini e, soprattutto, l'esposto che in prima persona i procuratori presentarono nel 1783, fa piuttosto pensare ad un'osmosi forzata di questo gruppo professionale con il ceto nobiliare, dovuta (oltre che all'influenza di alcuni esponenti dell'oligarchia) al fatto che esso era sottoposto alla giurisdizione nobiliare dei Regolatori e della Balìa: solo in diverse condizioni politiche la contrapposizione si fece aperta.

Sulla volontà del secondo ceto di ottenere un riconoscimento legale, e sui forti e continui contrasti che esso aveva con la nobiltà, i documenti si esprimono del resto in modo molto chiaro:

Il secondo ceto non legalmente fissato - scriveva Pietro Leopoldo - consiste nei benestanti, mercanti, impiegati, curiali, medici, etc. Questo vi è molto numeroso e vi sono delle famiglie molto comode; tra i medesimi in generale si trovano molte persone di talento e capacità non ordinaria, che hanno fatto bene i loro studi e sono generalmente parlando di buon cuore ed onesti, benché piccoli e minuti anche loro; sono molto uniti e fanno corpo assieme, in specie per quello che riguarda cose patrie, come la nobiltà¹²⁹.

generale, alla sua opera di riorganizzazione dello Stato e alla rottura di secolari equilibri che le riforme operavano.

¹²⁸ Gregorio Rinieri aveva scritto che nelle magistrature non i residenti decidevano le cause, bensì procuratori e cancellieri (ASS, *Balìa*, 848, c. 192). Anche Signorini affermava che i residenti del Monte dei Paschi erano in tutto dipendenti dal parere di un procuratore spesso non disinteressato (cfr. *supra*, nota 24).

¹²⁹ *Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, pp. 2-3.

Dalla pubblicazione della legge sulla nobiltà del 1750, questa parte della società senese aveva invano cercato di ottenere riconoscimento giuridico e accesso ai pubblici uffici. L'opportunità di stabilire un "rango" di cittadini diverso da quello nobiliare era stata discussa anche nel 1779, dopo una contestazione circa l'applicazione della legge del 1748 sulle pompe funebri: in quell'occasione il Luogotenente aveva dichiarato che se "convenne per un tempo lasciare in Siena un'immagine dell'antica aristocrazia", dopo che "da tant'anni il suo governo di repubblica è divenuto monarchico", doveva cessare "ogni riguardo per non variarne l'antica politica costituzione, ch'oltre l'essere mostruoso nel Principato porta il solenne disordine di tener viva l'odiosità fra i nazionali". Il rifiuto del Granduca a questa proposta¹³⁰ riflette una volta di più l'attenzione del Sovrano alle resistenze della nobiltà cittadina, alle peculiarità del contesto politico-sociale senese.

Dobbiamo considerare anche come lo stesso collegio di Balìa ci appaia, dopo il 1777, attivo interprete e portavoce di alcune iniziative di riforma a detrimento del prestigio nobiliare. Nel giugno 1778 la Balìa aveva proposto di ridurre il numero annuale delle sfilate della Signoria concistoriale, con la motivazione che esse venivano disertate ed era decaduto il loro antico prestigio¹³¹. Nel 1783 Pietro Leopoldo diminuirà la somma destinata al Concistoro di 400 scudi e chiederà alla Balìa di presentare un progetto di ulteriore riduzione degli assegnamenti¹³². Nel 1784 il collegio formulava la proposta che i Concistoriali ve-

¹³⁰ ASS, *Governatore*, 872, n. 383. Su questa vicenda si veda anche: D. MARRARA, *Riseduti e nobiltà*, cit., pp. 192 sgg.

¹³¹ ASS, *Governatore*, 868, n. 127.

¹³² "[...] sul cadere dell'anno 1783, un ordine sovrano diminuiva di 400 scudi la somma destinata al così detto piatto della Signoria, cioè al quotidiano mantenimento dei componenti quel Magistrato, e che per antichissima disposizione statutaria, venivano a spese pubbliche alloggiati, alimentati e serviti, durante il bimestre della loro obbligatoria e permanente residenza in Palazzo. La somma detratta fu assegnata in sussidio allo Spedale, e contemporaneamente fu ingiunto alla Balìa, che non partecipava ai pranzi del Concistoro, di formulare un progetto per la riduzione ulteriore dell'assegno della Signoria. Questo importava annualmente £. 19,345.11, di cui £. 10,173.12 venivano assorbite dalle provvisioni alla Famiglia di Palazzo [...]. La Balìa si volse quindi a fare resecazione al numero e alla spesa dei pranzi della Signoria ed agli emolumenti degli addetti alla famiglia di Palazzo, e giunse a progettare un risparmio di seimila lire, che però al Luogotenente Generale non parve sufficiente [...]. Ed in conclusione il Luogotenente accresceva di quasi altre duemila lire le economie propo-

stissero i loro sontuosi abiti soltanto nelle occasioni di pubblica rappresentanza; che, inoltre, essi, abrogando un antico e consolidato privilegio,

[...] possano convenire ed essere convenuti giudizialmente durante ancora il tempo del seggio bimestrale; che parimente durante la residenza concistoriale non abbiano vacanza da alcun ufficio o impiego della Città o Comunitativo; che la giurisdizione criminale da qui avanti sopra i famigli e donzelli del Concistoro appartenga all'Auditore Fiscale di Siena [...] ¹³³.

I membri della Balìa facevano presente che la disposizione per cui il Capitano del Popolo e i Priori potevano essere esentati da altri impieghi arrecava grave intralcio e ritardo all'attività delle magistrature. Quanto alla giurisdizione criminale esercitata dai Concistoriali sugli addetti al Palazzo Pubblico, "non sappiamo vedere - continuavano i membri della Balìa - come da qui in avanti si possa convenientemente esercitare dal Concistoro, e molto meno adesso che le facoltà dell'Auditore Fiscale sono in qualche collisione con questo diritto" ¹³⁴.

Riflettendo sulle posizioni che la Balìa aveva espresso nel 1776 circa le competenze delle magistrature, appare indubitabile l'effetto dirompente delle riforme leopoldine nel contesto senese. Non a caso Mengozzi osserva che le prerogative dei Concistoriali "ormai erano divenute o inutili o incompatibili con i criteri da cui l'azione governativa e la pubblica opinione erano dominate" ¹³⁵. E Pietro Leopoldo nelle sue *Relazioni* scriveva che al Concistoro erano state sempre mantenute distinzioni e privilegi, ma,

[...] dopo i primi anni del governo di S.A.R., essendo stati variati questi magistrati col consenso anche dei senesi, andarono bel bello questi usi decadendo da sé, cominciarono a parergli incommode le vestiture e i desinari e, di consenso dei deputati medesimi di Siena, furono abolite queste funzioni e rilasciate queste distinzioni e vestiture per alcune solennità dell'anno [...] ¹³⁶.

ste dalla Balìa sulle spese della famiglia di Palazzo [...] (N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi di Siena*, cit., IV, pp. 553-555).

¹³³ ASS, *Governatore*, 899, n. 31.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi*; cit., VI, p. 554.

¹³⁶ *Relazioni sul governo della Toscana*, cit., III, p. 2.

Non sappiamo quale fosse la reazione della Ballia ai provvedimenti che avevano visto scomparire nell'arco di pochi mesi le magistrature di Mercanzia, dei Pupilli e dei Regolatori: sembra però emergere, dalla linea di condotta tenuta dal collegio nella vicenda del Concistoro sopra descritta, come una parte consistente dell'aristocrazia senese fosse stata coinvolta nel programma governativo; come ad una volontà politica centrale, più incisiva nell'attuare le riforme, corrispondesse un terreno più favorevole alle iniziative del governo¹³⁷.

La riforma della comunità di Siena, in sintonia con quanto stabilito per Firenze e le altre città nobili del Granducato, riconosceva prerogative e distinzioni a coloro che erano iscritti nei registri della nobiltà e patriziato. Agli aristocratici, "tanto possessori, che non possessori di beni stabili dentro il Circondario", la legge del 29 agosto 1786 riservava infatti le cariche di Gonfaloniere e di Priore "di prima classe"; i Priori "di prima classe", unitamente al Gonfaloniere, avrebbero costituito la metà dei membri del nuovo Magistrato della Comunità di Siena (art. III). Come il regolamento comunitativo di Firenze (20 novembre 1781) aveva previsto il mantenimento del Senato, a Siena era lasciato in piedi il Concistoro, presso il quale dovevano depositarsi le tre borse previste dalla legge¹³⁸ e dal quale doveva continuarsi a "desumere" la nobiltà senese.

¹³⁷ E' certo che non tutta l'aristocrazia senese era schierata sulla linea governativa: nel 1780 Pietro Pecci scriveva che "da gran tempo in qua cominciava a rilassarsi l'antico contegno dei Priori, le antiche costumanze non solo non erano più mantenute, ma disprezzate eziandio, e poste in derisione da tutto il popolo". Accusava di questo "quei medesimi, che sono nel possesso degli onori pubblici", nei quali "l'avarizia" aveva preso il posto dell'antico patriottismo: "*Venit summa dies et ineluctabile tempus Dardaniae etc.*" (*Continuazione del Giornale senese*, cit., IV, cc. 102 sgg. secondo la cartulazione moderna).

¹³⁸ "Essendo nostra intenzione che il Capitano del Popolo, ed i Priori Concistoriali componenti, secondo gli ultimi recenti ordini il Magistrato Supremo del Concistoro restino nell'attuale sistema già stabilito, e continuino nell'esercizio delle incumbenze loro assegnate, e che la residenza in questo corpo serva di norma, egualmente che per il passato, per desumerne la nobiltà di Siena, e le prove da farsene nelle diverse occorrenze; vogliamo che nelle occasioni di pubbliche comparse, uscite, e funzioni inter venga coll'ordine, e precedenza stabilite dal Motuproprio del dì 28 Ottobre 1777 il Concistoro con i corpi delle magistrature, ed impieghi, che hanno composto sinora la pubblica rappresentanza, cui aggiungiamo ancora il magistrato comunitativo, che dovrà occupare nelle preindicate funzioni il posto istesso, che compete al soppresso Collegio di Ballia [...] (*Bandi, e Ordini*, XIII, n. XLV, art. CXV). Per quanto riguarda

Il delinearsi della riforma comunitativa ha un legame indubitabile con quell'accelerarsi del processo riformatore sopra esaminato. E' lecito pensare che nei primi anni Ottanta l'istituzione della comunità senese apparisse al Granduca non più a lungo procrastinabile e che ciò contribuisse a rendere incalzante il ritmo con il quale nel biennio 1783-1784 vengono abolite numerose magistrature. Forse l'aristocrazia senese vide nella loro scomparsa l'ineludibile prezzo da pagare per quelle distinzioni che, in base a quanto era stato previsto per le altre città "nobili", era legittimo attendersi dal nuovo regolamento.

AURORA SAVELLI

l'istituzione delle due comunità di Firenze e Siena si veda: B. SORDI, *L'amministrazione illuminata*, cit., pp. 304 sgg. Il decreto di soppressione del Concistoro senese e del Senato fiorentino è del marzo 1808 (in R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli "anni francesi" all'Unità*, UTET, 1993, p. 84).

* Mi è grato ringraziare coloro che mi sono stati vicini in questo lavoro: anzitutto Vieri Becagli, che ha seguito questa ricerca dalle fasi iniziali; Alessandra Contini, che gentilmente mi ha fornito indicazioni archivistiche oltre ad intrattenersi con me in prolifiche conversazioni su questi temi; Giuliani Catoni, Francesco Mineccia e Ivan Tognarini dai quali sono venuti, insieme ad una costante disponibilità, preziosi suggerimenti e consigli.